

Destra Sinistra

E' molto difficile orientarsi nel panorama politico italiano: personalità appartenenti storicamente e culturalmente agli ambienti della destra dicono cose di "sinistra", personalità storicamente e culturalmente appartenenti agli ambienti della sinistra operano e amministrano con scelte che potrebbero essere condivise anche da amministratori di "destra".

Dunque bisognerebbe far chiarezza e cercare di individuare qualche, possibile, linea di confine, qualche variante imprescindibile superata la quale si è orientati o di qua o di là, chiarezza necessaria se non al voto- quante variabili incidono poi sul voto e lo sappiamo bene quando si candida l'amico della porta accanto o la persona cui dobbiamo qualcosa- sicuramente alla propria onestà intellettuale.

Determinanti a stabilire un confine sono, a mio giudizio, le decisioni sulla spesa pubblica, sulla gestione delle risorse.

Mi sembra valido e inconfutabile il concetto che quando con le risorse di tutti si agisce e si operano migliori per pochi si è evidentemente in una politica di destra e quando con le risorse di pochi - quelli che più possono, i ricchi, i benestanti si sarebbe detto una volta- si agisce e si operano migliori per tutti siamo, forse, in una politica di sinistra. Se ad un prato ben tenuto di una villa privata concorriamo tutti, con le leggi, i permessi, le tasse e gli sgravi fiscali, ecco questa è una scelta di destra, se un parco pubblico riapre con le risorse di una giusta tassazione, ecco questa è una scelta di sinistra.

Non è detto poi che siano proprio gli uomini dei partiti di sinistra ad operare scelte di sinistra né che siano proprio gli uomini dei partiti di destra ad operare scelte di destra ma la linea di confine ci può aiutare ad individuare, al di là dei nomi e delle appartenenze, il vero colore politico delle azioni di cui tutti, quotidianamente, subiamo le conseguenze. La politica di sinistra poi è apparentemente sciupona.

Essa investe sulle risorse intangibili. Investe, cioè su quelle che possono sembrare pure perdite nel presente, la coltivazione delle menti, la prosecuzione della memoria e della ricerca, infine la non rozza conservazione della propria identità, identità non solo artistica, culturale, storica e di ingegno ma anche paesaggistica - come ebbe a dire recentemente Antonio Paolucci - in una disseminazione territoriale su cui si è fondata la costruzione del Paese Italia e che da senso e significato alla nostra collocazione nel mondo.

segue a pag. 12

2 Decreto Brunetta

Si assumono gli idonei: e i vincitori? Scorrimento graduatorie di A.D.A.

Come è noto il decreto legge A.C. 3085, concernente "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", all'art. 2 comma 8 prevede sino al 31/12/2010, quanto segue: all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

Al fine di chiarire la portata della norma sono stati inviati ad alcuni deputati delle Commissioni I° Affari Costituzionali, VI° Finanze e XI° Lavoro, i seguenti emendamenti, da presentare o nel decreto legge A.C. 3085 (che dovrebbe essere convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione) o nel decreto delegato A.C. 1441.

Emendamento al Disegno di Legge A.C. 1441 QUATER B del 30.11.2009 concernente "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" (articoli 23,24,32, da 37 a 39, da 65 a 67 del disegno di legge 1441, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 agosto 2008) (1441-quater).

segue a pag.2

GIUSTIZIA

SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO INTEGRATIVO PER I NON DIRIGENTI

In data 15/12/2009 presso il Ministero della Giustizia è stato sottoscritto un nuovo contratto integrativo per il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, che oltre a contemplare una progressione economica all'interno delle aree di appartenenza per tutto il personale in servizio al 1° Gennaio 2009, ha disegnato un nuovo ordinamento professionale per il personale appartenente ai Dipartimenti dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Il nuovo accordo che va a sostituire il precedente, risalente all'anno 2000, prevede oltre alla progressione economica nuovi profili professionali. Per la Terza Area ricoperta dal personale che svolge "Funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante" il nuovo sistema di classificazione prevede i seguenti nuovi profili professionali: Funzionario Giudiziario cui confluiscono le ex Pos. Ec C1-C1S; Funzionario-Contabile-Linguistico-Informatico-Statistico-Bibliotecario-UNEP cui confluiscono le ex Pos. Ec. C1-C1S-C2-C3-C3S; Funzionario dell'organizzazione e Direttore Amministrativo cui confluiscono le ex Pos. Ec. C2-C3-C3S, secondo l'allegato B; i conseguenti incrementi economici calcolati sono sinteticamente riportati nell'allegato prospetto.

UFFICIO STAMPA DIRSTAT

Rassegna stampa sulla vicedirigenza a pag.10



6 Pensioni

Vicedirigenza

Così si è espresso il Consiglio di Stato con decisione depositata il 29 dicembre 2009 sul ricorso numero di registro generale 6361 del 2009

"L'appello è da respingere per il prevalente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, secondo l'assorbente criterio d'interpretazione dato dal legislatore dell'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 159.

3.- Relativamente al quadro normativo di riferimento sulla istituzione della vice dirigenza (art.17 bis del d.lvo n. 165 del 2001, come inserito dall'art. 7, comma 3, della citata legge n.145 del 2002) -in applicazione dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205- può essere fatto rinvio all'ampia ed esaustiva ricostruzione operata dalla stessa sentenza oggetto di gravame.

In via dirimente, va poi rilevato - alla luce della citata norma interpretativa intervenuta in materia di vice dirigenza (art. 8 richiamato) - che la relativa disciplina ha natura costitutiva ed è di esclusiva pertinenza della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, ragione per la quale sono pienamente da condividere le conclusioni raggiunte dal Tar in ordine al rilevato difetto di giurisdizione.

4.- Di conseguenza, l'appello dev'essere rigettato e la sentenza confermata, con indicazione -a termini dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69- della appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario."

Vicedirigenza

Lettera dell'avvocato Capunzo sulle vertenze relative alla vicedirigenza

Oggetto: vertenze relative all'applicazione della normativa concernente il riconoscimento della vicedirigenza al personale dipendente delle pp.aa. di cui alla legge n. 145/2002. Comunicazione esiti giudizi di appello

Ill.mo Presidente,

con la presente per avvertire che in data 29.12.2009 sono state pubblicate - a cura della Sez. IV^a del Consiglio di Stato - le sentenze nn. 8928 e 8929 (che si allegano) relative ai giudizi di appello promossi avverso le decisioni del T.A.R. Lazio che aveva ritenuto inammissibili, per motivi di giurisdizione i ricorsi di I° grado, promossi avverso il silenzio serbato dalle convenute amministrazioni all'esito delle notifiche degli atti stragiudiziali di diffida e messa in mora con i quali si era sollecitata la corretta implementazione della procedura prevista dalla Legge n. 145/2002 per la creazione dell'Area separata della Vicedirigenza, sub specie di rettifica dell'atto di indirizzo adottato nel maggio 2007 e di pubblicazione del decreto ministeriale di equiparazione (per il quale peraltro, si era da tempo ultimata la fase endoprocedimentale di visto ed approvazione da parte della Sez. III^a atti normativi del Consiglio di Stato oltre che della Conferenza unificata Stato-Regioni) per tutti i pubblici dipendenti non afferenti al Comparto Ministeri.

Ebbene, nonostante i pronunciamenti contrari da parte del Consiglio di Stato, lo scrivente rimane fermamente convinto della scelta iniziale con la quale si era individuato quale unico interlocutore processuale possibile nella controversia de qua il Giudice amministrativo. Infatti, a voler diversamente opinare, se veramente la giurisdizione fosse da ascrivere in capo al G.O., come vorrebbe fare intendere il Consiglio di Stato, l'attuazione della separata Area della Vicedirigenza come legislativamente prevista, risulterebbe lettera morta atteso che la quasi totalità dei contenziosi istruiti innanzi le competenti sezioni territoriali del Giudice del Lavoro si è conclusa con declaratorie di rigetto in quanto, a fronte di pretese miranti al diretto riconoscimento dello status di vicedirigente, i Giudici ordinari aditi hanno ritenuto trattarsi di materia di esclusiva pertinenza della Contrattazione collettiva come tale giudizialmente non inficiabile. A riprova le uniche sentenze favorevoli pronunciate dal Giudice del Lavoro sono state immediatamente impugnate dall'Avvocatura Generale dello Stato innanzi le competenti Corti di Appello sulla base del più che condivisibile assunto che nessun giudice possa, by passando la Contrattazione Collettiva (come prevista dalla normativa vigente) attribuire direttamente una qualifica senza che a monte si sia creata l'Area funzionale di relativa appartenenza.

segue a pag. 8

segue da pag. 1

Si assumono gli idonei: e i vincitori?

EMENDAMENTO

All'art. 16 dopo il 3° comma aggiunge il seguente:

- Allo scopo di incrementare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di migliorare l'azione di vigilanza relativa alle violazioni in materia di lavoro, sicurezza e legislazione sociale, è fatto obbligo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di assumere - nei limiti della vacanze - il personale vincitore e idoneo di concorsi già espletati per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti al 30.12.2009 fino al loro totale esaurimento.

Breve relazione:

L'atto Camera 3085 concernente "decreto legge proroga di termini da disposizioni legislative", prevede all'art. 2, 8° comma quanto segue: all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

Così formulata la norma sembrerebbe escludere dal beneficio (la richiesta è stata avanzata per le vie brevi) non solo gli idonei, ma addirittura i vincitori del concorso segnalato nell'emendamento stesso.

L'emendamento, potrebbe pertanto, considerarsi come interpretazione autentica dell'8° comma art. 2 del citato A.C. 3085 al fine di evitare dubbi interpretativi sulla portata della norma stessa con conseguente inevitabile contenzioso per i danni subiti dai destinatari, nonché danno erariale per lo Stato se sarà ritenuto soccombente.

L'emendamento essendo "norma esplicativa" non comporta spese.

Decreto Legge A. C. 3085 concernente proroga dei termini previsti da disposizioni legislative

EMENDAMENTO

Dopo l'8° comma dell'art. 2 inserire al 9° comma:

- Allo scopo di incrementare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di migliorare l'azione di vigilanza relativa alle violazioni in materia di lavoro, sicurezza e legislazione sociale, è fatto obbligo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di assumere - nei limiti della vacanze - il personale vincitore e idoneo di concorsi già espletati per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti al 30.12.2009 fino al loro totale esaurimento.

Breve relazione illustrativa

L'8° comma dell'art. 2 del decreto legge A. C. 3085 così come è formulato sembrerebbe escludere dal beneficio addirittura i vincitori del concorso di cui trattasi.

Al fine di evitare dubbi interpretativi sulla portata della norma stessa con conseguente inevitabile contenzioso per i danni subiti dai destinatari, nonché danno erariale per lo Stato se sarà ritenuto soccombente.

L'emendamento essendo "norma esplicativa" non comporta spese.

LA POLEMICA DIRIGENTI SPOSTATI

Pompieri, stato d'agitazione

ROMA. Vigili del fuoco sul piede di guerra. Confedirstat e Dirstat hanno proclamato lo stato di agitazione, «che sarà seguito - in mancanza di risposta - dalla proclamazione di uno sciopero della categoria». In una nota i sindacati prendono posizione contro la decisione del ministero dell'Interno di movimentare «circa 70 Dirigenti dei Vigili del Fuoco, senza tener conto delle esigenze familiari degli interessati e soprattutto senza corrispondere agli interessi stessi le provvidenze che in casi simili vengono corrisposte ai dirigenti pubblici di altri settori (Magistrati, Prefetti, Polizia, Forze Armate etc.)», affermano il segretario nazionale Dirstat, Antonio Barone, e il segretario generale Confedirstat, Arcangelo D'Ambrosio. «Premesso che non possiamo essere contrari, in linea di prin-

cipio, ad una corretta movimentazione del personale per ragioni di servizio, è raccapricciante una movimentazione effettuata al di fuori di regole precise e non accompagnata da veri e propri "ammortizzatori sociali" (che mitigano lo stato di disagio delle categorie interessate, con provvidenze almeno pari a quelle corrisposte ai settori simili)». Barone e D'Ambrosio chiedono che vengano corrisposte «indennità di missione e di prima sistemazione; trasporto masserizie (valutato ora in maniera non congrua con riferimento alle leggi di mercato); alloggio di servizio idoneo, dignitoso e pronto per essere occupato; brevi periodi di permesso per gli adempimenti connessi con il trasferimento di sede, specialmente per il personale coniugato e con prole».



DECRETO BRUNETTA

a cura di Alessandro D'Ambrosio

Assenze per malattia

In materia di controlli sulle assenze (art. 35-septies) è prevista una certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale per assenze superiori ai 10 giorni o nel caso di secondo evento di malattia nell'anno solare.

La certificazione medica viene trasmessa dal medico o dalla struttura sanitaria per via telematica all'INPS, che la inoltra all'Amministrazione di appartenenza.

L'inosservanza di tale adempimento configura illecito disciplinare, che se reiterato comporta l'applicazione del licenziamento e per i medici convenzionati con le Asl la decadenza dalla convenzione. Inoltre, le Amministrazioni dispongono i controlli anche per l'assenza di un solo giorno secondo fasce orarie di reperibilità stabilite in un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione.

Nei casi di permanente inidoneità psico-fisica (art. 55-octies) l'Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro secondo modalità da definire con successivo regolamento attuativo.

Ispettorato per la funzione pubblica

L'art. 71 del decreto, modificando l'art. 60, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, ridefinisce, ampliandoli, i poteri ispettivi dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica.

Assenze per malattia

Per i primi 10 giorni non riducono pensione e liquidazione

L'Inpdap chiarisce: le riduzioni per i primi 10 giorni di assenza per malattia non hanno effetto sulla entità della pensione né sul trattamento di liquidazione (fine rapporto di lavoro) per i dipendenti pubblici.

Infatti, le riduzioni si applicano sullo stipendio e non sui versamenti dei contributi per il sistema pensionistico e previdenziale, riconoscendo così una presenza in servizio "virtuale" che non incide sui contributi dovuti.

Come noto la riduzione prevista per i primi dieci giorni di malattia non si applica alle assenze:

- per infortunio sul lavoro;
- per causa di servizio;
- per ricovero ospedaliero;
- per day-hospital;
- per terapie intensive o salvavita.

Restano invece applicabili, le riduzioni previste per i seguenti altri motivi:

- assenze per malattia - primi nove mesi - perdita salario accessorio;
- successivi tre mesi - riduzione stipendio 10%;
- sei mesi - riduzione stipendio 50%;
- successivi 18 mesi riduzione stipendio 100%.

Bianca Maria Nappi

Ricerca, scuola e formazione professionale

di Giovanni Felici

La ricerca come attività umana destinata a produrre nuove conoscenze sulla società, sul pensiero, sulla tecnica, nel nostro Paese sembra ancora una volta essere oggetto di scarsa attenzione soprattutto da coloro che nutrono, evidentemente, la sola speranza di trovare, strada facendo, delle ricette preconfezionate sulle quali allinearsi.

Questo comporta, come conseguenza, l'emarginazione di ampi strati della popolazione che non ha le possibilità di rimanere al passo coi tempi e di confrontarsi con i tumultuosi cambiamenti in corso.

Quando si parla di competitività globale, e di occupazione si è soliti porre l'accento su temi quali il costo del lavoro ed i vincoli normativi alla libera attività imprenditoriale; fortemente trascurato, invece, è la questione della formazione professionale e culturale degli addetti, a tutti i livelli.

In Italia, lo sviluppo dell'educazione di massa del dopoguerra, se da un lato ha portato ad uno sradicamento dell'analfabetismo, si è però accompagnato a spinte demagogiche che ne hanno minato ed immobilizzato i contenuti formativi, in specie per quanto riguarda gli indirizzi tecnici, che avrebbero dovuto con il tempo evolversi ed adeguarsi ai bisogni delle imprese ed alla evoluzione delle tecnologie e dell'organizzazione aziendale, così come avviene in altri paesi, anche quelli in via di sviluppo, dove, per motivi storici e culturali, il lavoratore è sempre di buon livello di scolarizzazione e culturale ed in grado di adeguarsi, senza costi di formazione aggiuntivi, ad attività tecnologicamente evolute.

Il fatto è che la scuola superiore italiana è diventata tutta una specie di gigantesco

"liceo", con una omologazione a questo modello anche degli Istituti tecnici. Il disaccoppiamento avvenuto verso gli anni '70 dell'esame di maturità da quello dell'abilitazione professionale, ha dato il colpo di grazia a questo tipo di formazione, da cui oggi fuoriescono diplomati senza la cultura dei liceali ma soprattutto senza la preparazione tecnica di base necessaria ad affrontare il mercato del lavoro. Per parte sua, l'Università, che di per se non è capace di formare futuri manager ma forse solo mediocri professionisti ed immobili ricercatori, è diventata il parcheggio dei "senza lavoro abbienti". La cosa che più colpisce da una analisi del nostro sistema Universitario è che, nonostante il numero degli iscritti, il numero dei laureati complessivi è al di sotto dei valori medi europei (vedi grafico), percentuale che scende ulteriormente se si prendono in esame i titoli più direttamente spendibili nella produzione e nel management (ingegneria, economia e commercio, ecc.).

Questo fatto ha una immediata conseguenza negativa sul mercato occupazionale, in quanto, nonostante le forti risorse finanziarie drenate dal sistema dell'istruzione secondaria ed universitaria, il sistema scarica sulle aziende l'onere della formazione non solo specialistica ma spesso anche di base, onere che il nostro tessuto produttivo, basato sulle PMI, non può permettersi di sostenere.

Tale situazione si riflette anche sulle "ambizioni" della maggior parte dei giovani spingendoli fatalmente verso occupazioni di tipo subordinato (il cosiddetto "posto fisso" in gran parte orientato alla PA) o verso la libera professione (avvocati, medici, ecc.), mentre non stimola la volontà, lo spirito di iniziativa e la fantasia necessaria alla creazione di impresa, né innesca l'instaurarsi delle cosiddette "nuove professioni", tutte cose di cui il mondo economico del futuro ha sicuramente bisogno.

Ma ciò che più conta la scuola non riesce a formare i futuri componenti di una società civile oramai integrata a livello planetario.

I riflessi sull'occupazione

Il mercato del lavoro nel breve medio termine non sembra mostrare prospettive consolanti per i nostri giovani.

Le grandi imprese italiane sono destinate a ridursi drasticamente di numero. La grande impresa, pur dovendo crescere in termini di fatturato, per poter competere con la concorrenza, ridurrà sempre di più il numero dei propri occupati concentrandosi nell'area della "gestione del sistema" ed abbandonando sempre più l'area della "produzione modificando la propria organizzazione e riducendo sempre più il proprio personale di medio-basso livello, operai ed impiegati, a favore di addetti il più qualificati possibile, accrescendo inevitabilmente il costo unitario del lavoro.

Le medie imprese, in assenza di capacità di innovazione propria ed in assenza di una disponibilità alla ricerca scientifica, sia privata che universitaria, sarà sempre più in affanno e cercherà, finché sarà possibile, la riduzione dei costi per rimanere sul mercato.

Questa riorganizzazione delle grandi-medie imprese, sia di produzione che di servizi, rappresenta però una opportunità di breve-medio termine per la media piccola impresa. Cresceranno sempre più i bisogni di acquisto di servizi dall'esterno, cosa che si può trasformare in una importante opportunità per piccole medie aziende emergenti, con benefici effetti sull'occupazione.

Ma tali benefici effetti rimarranno presumibilmente lì dove nascono, aumentando il divario aree sviluppate/aree depresse.

segue a pag. 9

STORIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa di A.D.A.

Questa "puntata" della nostra storia potrebbe intitolarsi: "Riforme iniziate e mai portate a termine".

In precedenza abbiamo parlato dello "snellimento" delle procedure introdotto con una legge del 1968, mai applicata sino agli anni 80. Il perché è stato spiegato, ma la motivazione vera sta nel fatto che qualcuno temendo una innovazione amministrativa del nostro paese, ebbe timore di una pubblica amministrazione snella, efficiente ed efficace. E preferì boicottarla.

Il "perché" e il per "come" sono facilmente intuibili. Solo a titolo di esempio, chi può temere una amministrazione finanziaria efficiente? Risposta: gli evasori! Chi sono? Chi può temere una amministrazione della giustizia efficace ed efficiente? Chi ha mentalità "delittuosa"!

Così dicasi per l'istruzione, comprese le università e via dicendo.

Dal 1968 al 1980 numerose iniziative legislative, divenute legge dello Stato, d'iniziativa del Governo, furono aversate e/o boicottate.

Il DPR 30/6/1972, n. 748, la vera e significativa riforma della dirigenza pubblica è un ulteriore esempio di quello che asseriamo.

La 748 non fu soltanto una norma legislativa per dare stipendi dignitosi ad una carriera, quella direttiva (dal Consigliere all'Ambasciatore), ma fu una grande ventata riformatrice, solo parzialmente sfruttata. La "strozzatura" della carriera direttiva produsse, in effetti, due carriere separate: quella direttiva, da consigliere a ispettore generale del cosiddetto "ruolo ad esaurimento", (mai "esauritosi" se ancora oggi pendono ricorsi per l'inserimento di taluni in tale ruolo); quella dirigenziale, che iniziava dalla qualifica di dirigente, seguita dal dirigente superiore, (qualifica soppressa in alcune amministrazioni, le più deboli, e "viva" in altre più forti).

Il DPR 748 conferì, è vero ai dirigenti, una dignità economica ma anche una dignità "funzionale" e contro si scatenò l'ira della triplice sindacale: il DPR venne registrato dalla Corte dei Conti "con riserva".

Con il DPR 748 ai dirigenti furono attribuite più ampie responsabilità, con la "firma diretta" di provvedimenti, prima riservata al Ministro o, in casi eccezionali, al Sottosegretario "delegato".

Un esempio eclatante: prima dell'entrata in vigore del decreto presidenziale (che in seguito chiamarono solo "decreto") i provvedimenti di equo indennizzo, per risarcimento delle infermità per causa di servizio, venivano firmati dal Ministro; dopo, tale firma, venne attribuita ai primi dirigenti!

Così dicasi per i trattamenti pensionistici, tutti a firma dei direttori generali (su delega del Ministro), firmati poi dai primi dirigenti.

Non vogliamo e non abbiamo lo spazio per

fare ulteriori commenti!

I dirigenti vennero investiti della firma di provvedimenti relativi a, collaudi, contratti importanti e di elevato importo. E non solo!

Venne approvata poi la cosiddetta "dirigenza militare".

Anche i direttori di sezione furono destinatari di responsabilità che, oggi, sono in capo a direttori generali.

Le carriere si svolgevano in modo ordinato e il riconoscimento, per i più meritevoli, non tardava a venire; i salti di carriera purtroppo esistevano, soprattutto per nomine politiche, più per riconoscimenti di sudditanza e malversazione che per professionalità.

Ma il malcostume di porre improvvisamente al vertice della Pubblica Amministrazione, sorelle, mogli, figli, parenti vari o presunti era circoscritto e gravava, sui beneficiari, l'essere additati ed isolati moralmente (e ciò in una società "sana" contava molto!).

Al DPR 748 fece seguito una legge per "perequare" le retribuzioni del restante personale a quelle dirigenziali ed in alcune amministrazioni nacque, di fatto e di diritto, la funzione o la qualifica di vice dirigente, qualifica che oggi, nonostante una legge ad hoc, esiste solo in alcune amministrazioni più forti, comprese alcune regioni: una legge che, dal 2002 mira a fare chiarezza su compiti e funzioni, ma che non è applicata per dar modo ai soliti mestatori, con l'avallo politico, di attribuire "reggenze dirigenziali": anche a maestre d'asilo, che nulla sanno su come si dirige un ufficio pubblico.

Altra legge di rilievo fu quella che perequò l'indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici con quella degli altri lavoratori.

Il punto di contingenza (o indennità integrativa speciale o scala mobile) dei pubblici dipendenti era in rapporto anche da 1 a 10 con quella di lavoratori privati.

Voluta fortemente dal Ministro per la Funzione Pubblica, On.le Francesco Cossiga, non incontrava il favore di un potere forte dello Stato.

Testimone diretto della trattativa, cui partecipavo quale capo della segreteria del sottosegretario di Stato alla funzione pubblica, ricordo ancora oggi il Ministro Cossiga che cercava di convincere i "convocati" usando l'espressione (visiva) dell'aggancio di "vagoncini" (erano le varie scadenze della perequazione) per far sì che il "treno" della contingenza fosse uguale per tutti, trattandosi di un adeguamento "dovuto" per il lievitare del costo della vita.

Oggi, per distribuire una inflazione "programmata" si "scomoda" addirittura una trattativa sindacale lunga spesso oltre quattro anni.

Che dire poi della soppressione di circa mille enti inutili, contenuta nella legge sul parastato: ancora oggi qualcuno di tali enti sembra sia ancora utile, perché vivente. Il contrasto che subì questa legge? Identico a quello che ha subito, ora, l'iniziativa del Ministro Calderoli, quando ha parlato di soppressione di Province, comunità montane e via dicendo.

Nel "pezzo" che pubblichiamo figura anche un diagramma sulla giungla retributiva del

1975, giungla retributiva inesistente dal 1920 al 1960.

Quel diagramma, nonostante le varie "commissioni" d'inchiesta anche a livello parlamentare, è tuttora valido.

Se poi pensiamo che qualche Regione, ha oggi un dirigente ogni 5 dipendenti (la media nazionale è 1 a 50) le retribuzioni che sono il doppio della media nazionale, con "punte" che riservano ad alcuni dipendenti (anche non dirigenti) il trattamento economico del Senato della Repubblica, le pensioni con la cosiddetta "clausola oro" e le pensioni baby... ebbene: Sicilia docet!

Salvo poi, ottenuta la pensione baby, diventare magari "assessore" come è successo giorni or sono sempre alla Regione Sicilia.

Il pifferaio di turno? Suona per distrarre cittadini e utenti dai veri problemi e non si accorge, che, poco distante dal suo ufficio, vi sono dirigenti di "staff" sui cui tavoli non passa un solo foglio o una sola lettera "burocratica" da almeno tre anni. La retribuzione di costoro? La più alta di tutte!

Un doveroso ringraziamento ai numerosi colleghi che ritengono utile quanto pubblicato, in particolar modo ai docenti di diritto costituzionale e di diritto privato che mi hanno incoraggiato a proseguire e mi hanno offerto la possibilità di discorrere a breve su questo argomento.

Un doveroso ricordo al Prof. Francesco Saverio Vestri, che fu uno dei padri della 748 e, perciò, subì attacchi di natura persecutoria. Così come è successo ad "altri" dopo l'approvazione della legge sulla vice dirigenza) per mano di gruppi di potere interessati al degrado della P.A..

Nuovo trattamento economico dei funzionari direttivi

QUALIFICHE	STIPENDIO	ANNI DI PERMANENZA
Dirigente Generale	dal 1-1-71	—
	• 1-7-72	—
	• 1-12-72	—
Dirigente Superiore	• 1-1-71	—
	• 1-7-72	—
	• 1-12-72	—
Primo Dirigente	• 1-1-71	dopo
	• 1-7-72	2 anni
	• 1-12-72	—
	• 1-1-71	iniziale
	• 1-7-72	—
	• 1-12-72	—
Ispettore Generale del ruolo ad esaurimento	• 1-7-72	—
	• 1-12-72	—
Direttore di Divisione del ruolo ad esaurimento	• 1-7-72	dopo
	• 1-12-72	2 anni
	• 1-7-72	iniziale
	• 1-12-72	—
Direttore Agg. di Div.	param. 387	2 anni
	" " " " 426	5 anni
	" " " " 455	5 anni
	" " " " 487	7 anni
	" " " " 530	—

I funzionari direttivi con qualifica inferiore a Primo Dirigente conservano il diritto a percepire tutte le competenze extra stipendio (straordinario, commissioni, premi, ecc.).

I funzionari con qualifica a livello dirigenziale conservano solo gli emolumenti aventi carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato (come ad es. l'indennità integrativa speciale) ed inoltre percepiranno, in luogo delle competenze extra stipendio, una indennità di funzione pensionabile nelle seguenti misure:

— Dirigente Superiore	dal 1-7-72	2.220.000
	• 1-12-72	2.900.000
— Primo Dirigente	• 1-7-72	1.170.000
	• 1-12-72	1.640.000

STIPENDI NETTI MENSILI DAL 1° GENNAIO 1973 DPR 748/72			
	STIPENDIO	INDENNITÀ FUNZIONE	TOTALE
DIRIGENTE GENERALE	674.644	—	674.644
DIRIGENTE SUPERIORE	346.040	190.063 (1)	536.103
1° DIRIGENTE 2° CL. STIP.	289.626	110.622	400.248
1° DIRIGENTE 1° CL. STIP.	249.331	110.622	359.953
RUOLO AD ESAURIMENTO			
ISPETTORE GENERALE	275.684 (2)	—	275.684
DIRETTORE DIVISIONE 2° CL. STIP.	229.369 (2)	—	229.369
DIRETTORE DIVISIONE 1° CL. STIP.	197.178 (2)	—	197.178

(1) Al dirigente superiore incaricato di funzioni inferiori spetta l'indennità netta mensile di L. 107.484.
(2) Conservano il trattamento accessorio: straordinari, premi, emolumenti vari. Le cifre di cui sopra sono state riferite al 1-1-1973, invece che al 1-12-1972, data effettiva di entrata in vigore del nuovo trattamento, in relazione alla mutata misura delle ritenute.

DPR 748/72: TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI

Art. 47 - (tabelle delle retribuzioni)

Ai dirigenti sono attribuiti gli stipendi e le indennità appresso indicati, a decorrere dalle date ivi stabilite

livelli di funzione	qualifiche	dall'1/1/1971	dall'1/7/1972	dall'1/12/1972
A	Ambasciatore	6.366.937	12.421.000,00	14.010.000
B	Prefetto di 1 classe ed equiparati	5.957.910	11.167.000	12.540.000
C	Dirigente generale	5.726.385	9.251.000	10.200.000
D	Dirigente superiore (2)	4.090.270	4.870.000	5.000.000
E	Primo dirigente dopo 2 anni (3)	3.287.655	4.097.000	4.160.000
E	Primo dirigente (3)	2.986.672	3.560.000	3.560.000

(1) Per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura:

a) ex parametro 850=L.6.559.875 dal 1/1/1971, L.13.898.000 dal 1/7/1972, L.15.810.000 dal 1/12/1972
b) ex parametro 825=L.6.366.937 dal 1/1/1971, L.12.421.000 dal 1/7/1972, L.14.010.000 dal 1/12/1972

(2) compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L.2.220.000 dal 1/7/1972 e di L.2.900.000 dal 1/12/1972

(3) compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 1.170.000 dal 1/7/1972 e di L.1.640.000 dal 1/12/1972

DPR 748/72

LE NORME PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA: LA RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

Art. 73 - Liquidazione e riliquidazione delle pensioni

Con effetto dal 1 dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente art. 47.

Con effetto della stessa data, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'art. 62.

Con gli stessi criteri si procede alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni sostitutivi nei confronti del personale direttivo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, già in quiescenza.

Inquadrati tra i direttivi 1059 cancellieri

Con D.M. 11 marzo 1973, in corso di registrazione, sono stati inquadrati 1059 cancellieri principali (grado 8° B) nella qualifica di cancelliere capo di Pretura (grado 8° A), in relazione alle vacanze disponibili alla data del 1° luglio 1972 nel ruolo organico della carriera direttiva. Per i rimanenti cancellieri principali, promossi come tali con D.M. 1/7/1972, è in corso il relativo decreto di inquadramento nel grado 8° A. Con tali provvedimenti tutti i funzionari inclusi nella graduatoria del grado 8° di concetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 1973 (esclusi quindi i 12 funzionari che hanno optato per la carriera di concetto e gli 8 funzionari che hanno avuto un giudizio complessivo inferiore a distinto nell'ultimo triennio) vengono inquadrati nella carriera direttiva.



DPR 748/72

L'ESODO IN CIFRE

Ecco la divisione per dicasteri dei funzionari direttivi che hanno volontariamente anticipato il loro pensionamento, per fruire dei benefici della legge sull'esodo

MINISTERI	FUNZIONARI DIMESSI	PERCENTUALE
PRESIDENZA CONSIGLIO	18	17
FINANZE	1154	62
INTERNI	882	68
TESORO	101	67
PUBBLICA ISTRUZIONE	622	51
GRAZIA E GIUSTIZIA	513	69
AGRICOLTURA	387	60
LAVORO	374	93
DIFESA	306	89
POSTE E TELEGRAFI	175	43
INDUSTRIA E COMMERCIO	153	42
LAVORI PUBBLICI	133	33
COMMERCIO ESTERO	99	57
TRASPORTI	88	40
SANITA'	78	17
TURISMO	46	90
ESTERI AMMIN.	31	47
ESTERI DIPLOM.	69	13
MARINA MERCANTILE	29	51
BILANCIO	23	41
PARTECIPAZIONI STATALI	16	47
FERROVIE STATO	763	64
MONOPOLI STATO	64	47
SERVIZI TELEFONICI	26	24
A.N.A.S.	8	12

Nota: la legge sull'esodo volontario per "svecchiamento" prevedeva 7 anni di abbuono per i direttivi, utili a raggiungere 20 anni di servizio. Per le donne gli anni di abbuono erano 10. Era prevista l'attribuzione della qualifica superiore a quella rivestita.

Caso limite verificatosi: una collega direttore di sezione, con 6 anni di servizio, durante i quali aveva avuto tre figli, usufruì di una pensione con la seguente anzianità: 6 anni di servizio effettivo; 4 anni riscatto alurea (servizio effettivo); 10 anni di abbuono.

Totale 20 anni utili a pensione.

L'aumento del 18% della base pensionabile per i pubblici dipendenti

di A.D.A.

Prima del 1996 non tutte le "voci stipendiali" erano sottoposte alla trattenuta pensionistica con conseguente ESCLUSIONE dal calcolo, appunto, della pensione.

Nel 1976, con legge n. 177 (art 15...) l'esclusione di queste voci è stata forfettizzata con un incremento delle "voci stipendiali pensionabili" del 18%.

Dal 1° gennaio 1995, in base all'art. 15 della legge n. 724/1994, a tali voci si aggiunge la quota corrispondente alla maggiorazione del 18%, prevista dall'art. 15 della legge n. 177/76, sullo stipendio e sugli assegni pensionabili, esclusa l'indennità integrativa speciale;

Legge 29 aprile 1976, n. 177

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 07/05/1976 n. 120

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Capo I collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni

Articolo 1

Perequazione automatica delle pensioni Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello stato e dell'amministrazione ferroviaria, del fon-

do per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli archivi notarili e del cessato commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portaliere, della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrata dalla direzione generale degli istituti di previdenza del ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette.

Articolo 2


Indice delle retribuzioni

Con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri di concerto con il ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio.

Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.

segue a pag. 6

IL GRAFICO DELLA «GIUNGLA»



La storia dell'indennità di contingenza ("scala mobile")

di A.D.A.

La "contingenza" nasce dopo la fine della guerra (il primo accordo per la provincia di Milano è del 23 giugno del 1944). Voluta dai lavoratori per difendere i salari dall'inflazione dell'immediato dopo guerra; venne accettata dalla Confindustria per contenere effetti di tensione sociale derivanti dall'inflazione.

L'accordo interconfederale è del 6 dicembre 1945 ed istituì la contingenza per l'Italia settentrionale: dal 23 maggio 1946 viene estesa a tutta l'Italia.

Il meccanismo era a carattere provinciale: le variazioni di contingenza erano calcolate sulle variazioni del costo della vita provinciale per provincia. I valori e le modalità di applicazione della contingenza erano diverse nelle varie province, ma gli importi erano comunque uguali per tutte le categorie (operai, impiegati) ma differenti per sesso o per età.

L'accordo interconfederale del 5 settembre 1949 dispose il primo blocco della contingenza. Dopo quasi due anni di blocco, dal settembre '49 al novembre '51 la scala mobile viene ripristinata con l'accordo del 21 marzo 1951. Il sistema subì una profonda modificazione: l'indice del costo della vita divenne unico per tutto il territorio nazionale e il numero di scatti che maturano identico per tutti; ma il "valore del punto" di contingenza diventa differenziato per qualifica, per età e sesso; e per l'appartenenza a due macro-gruppi territoriali: gruppo A e gruppo B: nel gruppo B (Centro-Sud) il valore del punto è inferiore del 20%.

Il paniere

La contingenza variava in funzione della variazione dell'indice del costo della vita basato su variazioni dei prezzi al consumo dei beni necessari ad una famiglia "tipica" operaia, composta da due genitori e da due figli a carico. L'insieme dei consumi di questa famiglia costituiva il cosiddetto "paniere di spesa", riferito a qualità e quantità di merci di consumo popolare.

Le differenze relative alla collocazione geografica vennero abolite nel 1969 con l'accordo di superamento delle gabbie salariali, mentre quelle per sesso furono superate nel 1970. Le differenze per età durarono fino al 1971. Quelle per qualifica e vennero abolite nel febbraio 1977.

Per un manovale comune nel 1956 il punto di contingenza era di Lire 396 mensili, in altre parole proprio l'1% della sua paga, che allora era di Lire 39.000 al mese. Per un impiegato di prima categoria il punto valeva invece Lire 948 al mese. Tali valori del punto di contingenza sono rimasti in vigore praticamente fino all'accordo interconfederale del 1975, avvenuto a Palazzo Vidoni, artefice e proponente il Ministro Cossiga, per i pubblici dipendenti.

La vertenza del 1975

Alla fine del 1974, il costo della vita era aumentato più di una volta e mezza rispetto all'inizio del 1957 e l'indice della scala mobile aveva raggiunto il valore di 252. Nel frattempo i salari erano quasi quadruplicati. Gli elementi più significativi dell'accordo furono: Definizione di un punto unico di contingenza uguale per tutti i lavoratori, pari al valore del punto più alto di allora in vigore. Azzeramento dell'indice a novembre del 1974 (nuova base 100).

Applicazione del punto pesante pari a 2,52 volte il punto precedente (Lire 948 x Lire 2.389 mensili).

Dal gennaio 1980 infine la contingenza non viene più calcolata (per gli impiegati) sugli scatti di anzianità.

Decreto legge del 14 febbraio 1984

Con il Decreto Legge del 14/2/1984 e la successiva legge del 12 Giugno 1984 n° 219 si stabilisce che: per i primi sei mesi dell'anno 1984 i punti di variazione dell'indennità di contingenza non potevano essere più di 2 alla scadenza del 1° febbraio e non più di 2 a quella del 1° maggio. Ciò ha comportato il mancato pagamento nella busta paga di 2 punti nel mese di febbraio e 2 punti nel mese di maggio.

A partire dal 31 Gennaio 1986 e fino alla data del 31 Dicembre 1991, in applicazione della legge 16 Febbraio 1986 n° 38, è entrata in vigore l'ultimo meccanismo di scala mobile caratterizzato da:

cadenza semestrale (novembre-maggio); rivalutazione al 100% di una parte della retribuzione (580.000 lire nel semestre Novembre 1985 - Aprile 1986) formata da paga base più contingenza;

la quota da rivalutare al 100% cambiava di semestre in semestre poiché veniva integrata con la rivalutazione precedente; rivalutazione della parte eccedente al 25%. Con l'Accordo sul costo del lavoro del 31/7/1992 si è stabilito che viene a cessare il sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13/7/1990, n° 90 già scaduta il 31/12/1991.

Attualmente la contingenza è stata assorbita nella retribuzione-base e l'inflazione viene "contrattata" nei CC.NN.LL: la contingenza venne soppressa nel 1992.

IL DPR 748/72 VIENE REGISTRATO "CON RISERVA"

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI DECRETO 12 LUGLIO 1934, N. 1214 ART. 25 REGISTRAZIONE CON RISERVA

Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi oppone il visto con riserva.



DA "IL GIORNALE" DEL 18 SETTEMBRE 1974

Diciottomila leggi in dieci anni

L'anarchia di Stato


L'amministrazione non è in grado di applicare le norme, la gente non le conosce e ognuno fa quello che vuole - L'edilizia al centro della legiferazione inconsulta - Casi abnormi a Roma.

IL GRAFICO DEL COMA DELLA P. A.

Se all'interno del settore pubblico, e cioè delle retribuzioni pagate con danaro pubblico, la « giungla » ha gli aspetti vergognosi e allarmanti che abbiamo denunciato, all'esterno del settore pubblico il fenomeno è da basso impero. Un fattorino della STEFER guadagna più di un primo dirigente statale; un capo-commesso di grandi magazzini più di un Intendente di Finanza; un medio dirigente industriale più di un ambasciatore.

Il grafico che qui pubblichiamo (fonte: Istituto Nazionale di Statistica) è la più eloquente dimostrazione di questo stato di cose. Negli anni dal 1972 al 1974 tutto il fronte dei salari dell'industria, del commercio, dei trasporti, ha una impennata verso l'alto — impennata che è continuata, anche se ci mancano gli elementi per provarlo, nel 1975 e 1976: la linea della pubblica amministrazione è ferma, come il cardiogramma di un corpo in procinto di spegnersi...

NUMERI INDICI DEI TASSI DELLE RETRIBUZIONI MINIME CONTRATTUALI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (Esclusi gli assegni familiari) Base: 1966 = 100



Legge 20 marzo 1975 n° 70

di A.D.A.

La prima legge sulla sospensione di circa 1000 enti inutili, voluta dal Ministro della Funzione Pubblica, On. Francesco Cossiga

Riportiamo solo gli articoli 1 e 2

Legge 20 marzo 1975, n. 70.

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

Publicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 87.

Aggiornamento alla GU 17/10/2000

Art.1. - Campo di applicazione.

Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno. La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

Art.2. - Soppressione degli enti e loro liquidazione.

Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo

Nota: La lista degli enti inutili è stata aggiornata nel 2000: molti erano sopravvissuti a tale data e vivono ancora oggi.

Un furto di Stato di A.D.A.

La soppressione della cassa-pensioni degli impiegati statali ebbe grande risonanza nella stampa dell'epoca, come dimostra questa vignetta apparsa nel 1893 in uno dei primi numeri dell'Asino, il noto settimanale satirico.

La vignetta raffigura Giolitti, divenuto nel frattempo Presidente del Consiglio, che trasferisce i denari della cassa-pensioni nel capace cappello del ministro del Tesoro Bernardino Grimaldi.

La pensione del personale statale nella legislazione dei primi 28 anni del Regno d'Italia

Legge 14 agosto 1862 n. 800: istituisce la Corte dei conti con giurisdizione su tutto il territorio dello Stato unitario e le attribuisce la liquidazione delle pensioni degli impiegati pubblici secondo le diverse leggi vigenti negli Stati preunitari.

Questa procedura di liquidazione ha carattere transitorio in attesa di un ordinamento generale delle pensioni.

Legge 14 aprile 1864 n. 1731: detta l'ordinamento generale delle pensioni del personale civile dello Stato.

Legge 18 dicembre 1864 n. 2034: autorizza il Tesoro a operare sugli stipendi e sulle pensioni dei dipendenti statali un ritenuta previdenziale variabile da 1 a 16 per cento secondo l'entità dell'emolumento.

Questa gravosa ritenuta, inizialmente programmata dalla legge per durare solo un anno, viene prolungata nei dodici anni successivi.

Legge 7 luglio 1876 n. 3212: sostituisce, con una ritenuta previdenziale più mite e permanente, quella transitoria e gravosa precedentemente istituita.

Legge 7 aprile 1881 n. 134: istituisce, su proposta del ministero del Tesoro Magliani, la «cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato» e dispone il suo finanziamento mediante le ritenute previdenziali operate

dal Tesoro su stipendi e pensioni dei dipendenti statali. Solo nel caso in cui l'ammontare di queste ritenute non raggiunga la somma di 18 milioni, il Tesoro provvederebbe a versare nella cassa quanto occorra per raggiungere detta somma.

La legge n. 134 fa inoltre obbligo al governo di fissare il contributo che lo Stato, quale datore di lavoro, deve corrispondere alla cassa-pensioni.

Disegno di legge 25 marzo 1882 n. 300: presentato dal ministro del Tesoro Magliani alla Camera dei deputati, fissa la «quota di concorso a carico del bilancio dello Stato per le dotazioni definitive della cassa-pensioni».

Disegno di legge 25 novembre 1882 n. 22: riproduce innanzi alla Camera dei deputati il precedente disegno di legge decaduto per fine legislatura. Legge 17 febbraio 1887 n. 4328: eleva a 24 la somma di 18 milioni fissata con legge 7 aprile 1881 n. 134.

Disegno di legge 3 febbraio 1889 n.50: presentato dal ministro del Tesoro Perazzi alla Camera dei deputati, autorizza il Tesoro a prelevare dalla cassa-pensioni i fondi necessari per fronteggiare il disavanzo del bilancio dello Stato.

- Nella seduta del 4 aprile 1889 al Senato, il senatore Magliani biasima il ministro del Tesoro Giolitti, che, rifacendosi al disegno di legge presentato il 3 febbraio dal senatore Perazzi, propone inoltre la soppressione della cassa-pensioni.

- Nella seduta del 5 aprile 1889 al Senato, Giolitti polemizza con Magliani confermando il proprio intendimento di sopprimere la cassa-pensioni.

Legge 7 aprile 1889 n. 6000: sopprime, su proposta del ministro del Tesoro Giolitti, la cassa-pensioni e ne devolve il patrimonio di 120 milioni di lire al risanamento del bilancio dello Stato.

- Nella seduta del 16 marzo 1892 alla Camera dei deputati, l'on. Giolitti, non più ministro del Tesoro, sostiene l'opportunità di ripristinare la cassa-pensioni per i dipendenti statali.

- L'editore Treves pubblica nel 1922 le «Memorie della mia vita» di Giolitti, nelle quali l'autore rievoca la vicenda della soppressione della cassapensioni (voi. I pag. 52-53).

Pensioni romane di A.D.A.

Un filmato televisivo di Piero Angela ci ha fatto visitare i confini dell'impero romano presidiati dalla fortezza di Saalburg, nella zona settentrionale della Germania: la «fortezza» esiste ancora!

Una parte del filmato rievoca il pagamento del contributo dei militari per creare un fondo pensioni: una grossa pentola di rame conteneva monete romane a cui, ogni fine mese si aggiungevano altre monete, versate dai militari per costituire il fondo pensionistico.

STORIA DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

EVENTI POLITICI

1973

24/5

La Camera dei Deputati concede l'autorizzazione a procedere contro il Segretario del M.S.I., On.le Giorgio Almirante per «ricostituzione del Partito fascista».

Politicamente e giuridicamente la questione si risolve in «nulla di fatto» (e di diritto!) in quanto lo scioglimento del M.S.I. avrebbe prodotto le conseguenze che i voti del M.S.I. non sarebbero andati certamente né a sinistra né agli agonizzanti partiti di destra, ma avrebbero fatto lievitare quelli della Democrazia Cristiana.

D'altra parte qualsiasi condanna di Almirante avrebbe creato nella pubblica opinione la figura del «martire» e la conseguenza che qualsiasi partito nato dallo scioglimento del M.S.I. avrebbe certamente aumentato i consensi.

10/6

Fanfani è eletto segretario della D.C. e dopo sei giorni cade il governo Andreotti.

7/7

Il nuovo governo Rumor si basa sull'alleanza D.C., P.S.I., P.S.D.I. e P.R.I.

24/8

Viene deciso il blocco dei prezzi dei beni di largo consumo, fra cui, pane, pasta, riso, zucchero, latte etc.

Vengono affissi in tutta Italia manifesti, a cura delle Prefetture, in cui il Governo chiede ai cittadini di segnalare eventuali abusi. L'iniziativa ha un successo enorme, perché le Forze dell'Ordine eseguono numerosi interventi e inoltrano numerose denunce ai Magistrati.

I più decisi a non collaborare sono i pastai e i fornai, asserendo che i prezzi di pasta e farina risentono di aumenti che partono dagli industriali.

In effetti ancora oggi a fronte di pochi euro per un quintale di frumento, pagato al contadino, si assiste a prezzi di pasta e pane, al dettaglio, che ricordano il racconto evangelico dell'aumento dei pani e dei pesci, con la differenza che «allora» si moltiplicavano i beni, oggi si moltiplicano i prezzi.

Comunque la crisi economica del Paese si arresta di colpo, più per l'effetto psicologico: viene bloccato anche il crollo della lira, ma per altri motivi di ordine economico e sociale.

11/9

In Cile il generale Augusto Pinochet con un colpo di stato diviene Presidente e il 25 dello stesso mese gli Stati Uniti riconoscono il Governo della Giunta militare.

Di Pinochet vengono ricordate solo le repressioni, ma nessuno ricorda i vantaggi che questo governo portò all'economia interna con le riforme, ivi compresa quelle delle PENSIONI in seguito alla quale il Cile ha ancora oggi, uno dei più solidi sistemi pensionistici del mondo.

11/11

Armistizio tra Egitto ed Israele, mediatori gli Stati Uniti d'America.

1974

6/2

Comincia negli Stati Uniti lo scandalo Watergate che investirà, anche in Italia, alte cariche dello Stato.

3/3

Israele ritira le truppe dal canale di Suez, che viene occupato dall'Egitto.

segue a pag.12



ENNESIMA VITTORIA IN SICILIA

Accolto il ricorso sulla vicedirigenza dal Consiglio della Giustizia Amministrativa

Roma, 22 gennaio 2010

Ufficio stampa Dirstat/Confedirstat

Vicedirigenza : mai domi

Dunque ancora un'ennesima sentenza, pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 43/10, del 19 gennaio 2010, ci ha dato ragione.

Il nostro lavoro incessante non conosce soste: anche se talune istituzioni continuano a glistare la nostra proposta di rinnovamento dell'organizzazione del lavoro, attraverso l'attuazione delle quattro leggi sulla vicedirigenza, noi non ci fermiamo né abbiamo alcuna intenzione di fermarci.

E' nostro compito e nostro preciso dovere avanzare tutte le rivendicazioni atte a realizzare la riforma del pubblico impiego.

Le azioni giudiziarie e parlamentari (anche da parte di forze politiche dell'opposizione) vanno nella direzione di un'affermazione dei nostri diritti: continueremo a lavorare ai fianchi di coloro che intendono ostacolare l'inserimento della nuova area professionale nell'ambito della contrattazione.

segue da pag. 4

L'aumento del 18% della base pensionabile per i pubblici dipendenti

Articolo 3

Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977

Capo II

Trasferimento assegni vitalizi al fondo sociale e costituzione della posizione assicurativa.

Articolo 5

Costituzione della posizione assicurativa. A decorrere dall'1 gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di età, per infermità e per morte, nei confronti dei dipendenti statali si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A partire dalla stessa data, la posizione assicurativa di cui al precedente comma è costituita anche nei confronti del personale iscritto all'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'istituto poste telegrafonici, per i casi di cessazione dal servizio che in base agli ordinamenti degli istituti stessi davano luogo alla concessione di assegni vitalizi. Sono abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del fondo di previdenza dei dipendenti statali, dell'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'istituto poste telegrafonici.

Capo III

Rivalutazione delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo o di indennità analoghe.

Titolo I

Personale civile e militare dello stato

Capo IV

Nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile

Articolo 13

Ritenute in conto entrate tesoro

A decorrere dall'1 gennaio 1976, i dipendenti dello stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate tesoro del 7 per cento dell'80 per cento;

1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;

3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità;

6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. A decorrere dall'1 gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

L'ITALIA NELLA CONSIDERAZIONE DEL MONDO

di Paolo Palmieri

Transparency International è una organizzazione mondiale che, servendosi di sondaggi di elevato livello di credibilità e dell'apporto di qualificatissimi consulenti, quali, ad esempio, l'alto Commissario anticorruzione ed il prof. Donato Masciandaro, docente di economia della regolamentazione finanziaria alla Bocconi, rileva ogni anno, dal 1995, i dati sulla corruzione dei diversi Stati del mondo e pubblica una classifica degli stessi, assegnando ad ognuno di essi un punteggio da 0 a 10, ove zero indica nazione in balia della corruzione e dieci nazione virtuosa.

E' quantomai significativo della considerazione nel mondo della nostra Italia il punteggio attualmente conseguito e la sua evoluzione nel tempo.

Ebbene, il nostro Paese, che nel 2006 si era classificato al 45° posto in graduatoria, nel 2007 è salito al 41° posto, con un punteggio pari a 5,2, nel 2008 è sceso al 55° posto e nel 2009 al 63°, con un punteggio pari a 4,3.

Per dare un'idea della posizione sempre più mortificante nella quale ci troviamo, è opportuno rilevare che è stata attribuita una posizione decisamente migliore ed in continua crescita a Paesi come la Slovenia - punteggio 6,6 -, la Polonia - punteggio 5 -, la repubblica Ceca - punteggio 4,9 -, la Slovacchia - punteggio 4,5 -, il Portogallo - punteggio 5,8 -, la Spagna - punteggio 6,1 -, il Cile - punteggio 6,6 -, la Corea del Sud - punteggio 5,5 -, la Turchia, il Botswana, la Lituania ed il Bhutan.

Sono ai primi posti, destinati ai Paesi più virtuosi, la Nuova Zelanda, la Danimarca, Singapore e la Svezia e sono in posizione decisamente più elevata della nostra la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, mentre noi siamo il fanalino di coda dell'Unione Europea.

Un'altra osservazione ci contraddistingue: generalmente l'indice di corruzione è tanto più elevato quanto più il Paese è povero: contrariamente a tale regola, l'indice di corruzione dell'Italia è elevato, benché il nostro Paese sia classificato fra i più ricchi.

Vogliamo dare una spiegazione a questo nostro avvilente primato?

L'Italia è il Paese delle caste: le più elevate godono di privilegi negati ai meno fortunati.

Evadono impunemente imposte, oneri contributivi a favore dei lavoratori da loro dipendenti, percepiscono remunerazioni e guadagni sproporzionati al loro lavoro, sono esenti da qualsiasi responsabilità per il loro operato.

Esempi?

La classe politica.

I nostri parlamentari sono, in relazione ai loro rappresentanti, più numerosi ed enormemente più retribuiti di tutto il mondo civile. Come contropartita, sono quelli che lavorano e producono di meno. Il calendario dei lavori parlamentari li impegna meno di quattro giorni alla settimana, i periodi di interruzione dei lavori stessi, per i motivi più disparati, sono ragguardevoli ed innumerevoli.

Il loro assenteismo, anche nelle occasioni di votazioni importanti è tale da rendere frequente la bocciatura di provvedimenti sos-



tenuti da un governo che gode di una larga maggioranza teorica.

Il metodo con il quale cercano di prevalere non è quello di far bene, ma quello di gettar fango sulla parte avversa e per questo si servono disinvoltamente di tutti i mass media a loro asserviti.

La maggior parte dei parlamentari chiude le legislature senza aver presentato, promosso o sostenuto alcun provvedimento legislativo.

Un ridimensionamento del loro numero è proposta da molti sbandierata, ma da nessuno portata avanti. Di un ridimensionamento delle loro retribuzioni, delle loro pensioni, dei loro privilegi nessuno ne parla. Il finanziamento dei partiti, che avrebbe dovuto essere abrogato a seguito di un referendum, non solo è rimasto operante ma è enormemente cresciuto quanto ad elargizioni faraoniche a favore di maggioranze e di minoranze.

Ma il parlamentare è intoccabile: la proposta di pulire il Parlamento dal sospetto di essere un covo di drogati con l'assoggettare i suoi componenti a test antidroga ha trovato pochissimi consenzienti e quasi tutti che si sono trincerati in una offesa opposizione!

La famiglia era la colonna portante di una sana quanto ormai desueta società.

I nostri parlamentari più noti sono quasi tutti reduci da due o tre matrimoni falliti. Le loro nuove famiglie affondano le radici in situazioni quanto mai disdicevoli se misurate con il metro dei tempi di quella vecchia società.

La Magistratura.

Un insieme di privilegiati enormemente più pagati rispetto agli altri dipendenti dello Stato, altrettanto più favoriti nei trattamenti pensionistici, generosamente dotati di privilegi.

Fra i quali una strenuamente difesa della non responsabilità diretta del loro operato, responsabilità coperta, in caso di errore riconosciuto, da risarcimenti a carico della collettività che paga le tasse. Con un arretrato, quanto a definizione dei processi, da far paura, al quale fanno riscontro gli orari più che comodi della loro presenza negli uffici dei vari tribunali.

E' loro la colpa di aver distrutto la certezza del diritto, con sentenze, anche della Corte Costituzionale, che, nel tempo, si contraddicono una con l'altra, e la certezza della pena anche per coloro che hanno commesso i più efferati delitti, tanto da consentire non solo l'impunità per decorrenza di termini dall'instaurazione dei processi, ma anche la fruizione di immorali amnistie ed il loro assurgere ad una insana e lucrosa notorietà, sostenuta e pagata disinvoltamente dai mass media.

La collusione fra politica e magistratura è sotto gli occhi di tutti e porta al consueto passaggio di magistrati dai tribunali alle aule del Parlamento, nelle file dei partiti ai quali il loro comportamento di giudici ha fatto comodo.

I vertici dell'economia.

Il Presidente della Banca d'Italia gode di una retribuzione di gran lunga superiore a quella di colleghi titolari di Istituti analoghi di assai maggiore importanza, in Stati esteri od a livello internazionale.

Ed altrettanto si può dire per i livelli infe-

ASSEDIO: dopo la sentenza del Giudice Grisanti a Roma si susseguono i successi anche presso altri Tribunali.

Oltre alla quattro leggi sulla Vicedirigenza si sta formando nelle sedi giudiziarie una dottrina prevalente sulla corretta applicazione della nuova area contrattuale: non vi è più scampo per i detrattori.

Se il nuovo contratto nazionale e con esso i contratti integrativi non dovessero prevedere l'istituzione della Vicedirigenza, la battaglia per i diritti acquisiti si farà più serrata.

Per leggere la sentenza vittoriosa della Sicilia collegarsi al link: <http://www.sinadep.it/approfondimenti.pdf>.

rioni dell'Istituto e per gli istituti di credito ed assicurativi di maggior rilievo del nostro Paese.

Confindustria e Sindacati.

Sono, in Italia, Istituti che operano con la massima disinvoltura non a sostegno di interessi legittimi dei quali sono titolari i loro iscritti, ma spesso solo per finalità politiche ed in spregio di ogni regola che tuteli i cittadini comuni.

Ne è prova il poco interesse dei sindacati, che pur annoverano fra i loro iscritti una maggioranza di pensionati, per la tutela dei diritti dei pensionati stessi.

Ne è altra prova il chiososo e becero ripetersi di manifestazioni da loro indette, per le vie del centro di Roma, che tanto disagio portano ai cittadini della Capitale e tanto scompenso nei trasporti pubblici.

Prove alle quali fanno riscontro i vistosi guadagni dei sindacalisti di vertice, il loro sbocco in prestigiosi posti della politica, i capitali accumulati dalle loro istituzioni sindacali.

Ne è prova, per la Confindustria, una azione più tesa agli interessi delle grosse industrie che a quelli delle medie e delle piccole. E potrei così continuare con l'esame delle tante ramificazioni di queste caste che imperano nella società di questo nostro Paese.

Ma è più facile richiamarsi alle tante pubblicazioni che hanno rivelato al pubblico le malefatte, le ingiustizie, i soprusi che hanno afflitto la nostra Italia in questo secondo dopoguerra del secolo da poco conclusosi.

segue a pag. 9

LA CRISI NEI SISTEMI PREVIDENZIALI NEL MONDO

di Paolo Palmieri

Il sistema previdenziale cileno - prospettive del sistema Italiano

PREMESSA.

Il sistema redistributivo delle pensioni - più noto come sistema "a ripartizione" - è prevalso nello scorso secolo sull'originario sistema a capitalizzazione, introdotto da Otto von Bismarck cento anni prima.

"Esso ha un difetto fondamentale, originato dall'erronea concezione del comportamento umano: distrugge il rapporto fra contribuzione e benefici, in altre parole, tra responsabilità e diritti. Quando questo accade in un sistema di massa e per un lungo periodo il risultato finale è un disastro.

Due fattori esogeni aggravano i risultati di questo errore strutturale. Innanzitutto, la tendenza demografica mondiale verso una riduzione delle nascite e, secondariamente, il progresso della medicina che allunga la vita delle persone" (José Piñera - il sistema previdenziale cileno: un modello per il futuro - dicembre 2006).

Le misure correttive adottate nei diversi Paesi, basate sull'innalzamento dei limiti d'età pensionabile e sulla limitazione del numero delle pensioni, sulla riduzione compensativa dell'inflazione, hanno sempre ottenuto effetti temporanei, ed, a lungo andare, i sistemi sono stati costretti a ridurre i benefici iniziali promessi, segnale indiscusso di un avvio alla bancarotta.

Questa la situazione in Cile negli anni dell'avvento della dittatura del generale Augusto Pinochet, il quale, nell'intento di porvi rimedio, nominò nel 1978, Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel suo Governo José Piñera Echenique, con il compito di elaborare e porre in atto una riforma del sistema previdenziale.

JOSE PIÑERA ECHENIQUE

José Piñera nasce a Santiago il 6 ottobre 1948, figlio di José Piñera Cavallo, in seguito ambasciatore del Cile presso le Nazioni Unite durante la Presidenza di Eduardo Frey Montalva, esponente del partito democristiano.

È nipote dell'Arcivescovo Bernardino Piñera, Presidente della Conferenza episcopale del Cile.

Nel 1970 si laurea in Economia presso l'Università Cattolica del Cile, associata al Dipartimento di Economia dell'Università di Chicago.

Nel 1972, dopo un corso biennale di studi presso l'Università di Harvard, consegue il titolo di master e, dopo ulteriori due anni, nel 1974 il dottorato di ricerca.

È, con tali titoli, professore assistente nelle Università di Boston e di Harvard.

Nel 1975, rientra in Cile ed è professore nell'Università Cattolica di Santiago. In tale veste, scrive e pubblica otto libri.

È, pertanto, notevole esponente della cultura economica del suo Paese ed come tale e non per meriti politici - aspetto d'altronde confermato anche nel prosieguo delle sue attività dopo la caduta della

dittatura del gen. Pinochet - che viene chiamato, dittatura durante, a ricoprire gli incarichi di Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dal 1978 al 1980 e Ministro delle Miniere dal 1980 al 1981.

In ambedue gli incarichi elabora ed attua importanti riforme che lo impongono all'attenzione internazionale: le prime nel campo del lavoro, poi in quello delle pensioni ed infine nel settore delle miniere.

Nel 1981, in una riunione del Consiglio dei Ministri, José Piñera si oppone al gen. Pinochet per evitare l'esilio di Manuel Bustos, importante leader sindacale, ottenendo la revoca del provvedimento. Successivamente si ritira da ogni incarico governativo e torna a dirigere la rivista ECONOMIA Y SOCIEDAD, avente il compito di preparare la transizione ad un sistema democratico e consolidare una economia di libero mercato.

Caduta la dittatura, José Piñera fonda il "Proyecto Chile 2010", nel 1993 si candida alla Presidenza della Repubblica come indipendente ed ottiene il 6,18 % dei voti.

Nel corso di quattro legislature, presiedute da Patricio Aylwin, Eduardo Frey Montalva, Ricardo Lagos Escobar e Michelle Bachelet, il sistema previdenziale da lui instaurato non ha subito alcun mutamento.

Nel 1995, fonda il "The international center for pension reform" per promuovere il modello cileno in tutto il mondo.

Dal 1990 alla fine del 2006, ventotto paesi - undici nell'America latina, dodici in Europa orientale e centrale e cinque in altre parti del mondo - hanno adottato sistemi analoghi a quello cileno.

Ucraina e Romania hanno approvato riforme simili che sono entrate in vigore nel 2008 e nel 2009.

Altri Paesi, tra i quali Stati Uniti e Cina, si sono mostrati interessati al sistema instaurato da Piñera.

In Italia la riforma cilena ha un autorevole sostenitore: Antonio Martino, parlamentare di Forza Italia per tre legislature, Ministro della Difesa nel primo Governo Berlusconi, docente universitario e quasi coetaneo del collega cileno, il quale, in un articolo pubblicato su IL GIORNALE il 6 luglio del 1988 così si esprime: "Per comprendere la direzione verso cui dovremmo muovere, un esempio illuminante ci viene offerto dalla riforma cilena, che è additata a modello in tutti gli studi sulla riforma dei sistemi pensionistici. Il governo cileno decise nel 1980 di privatizzare, su base volontaria, il sistema pensionistico, passando da un sistema a ripartizione, che versava in condizioni di potenziale bancarotta, a uno privato a capitalizzazione. Le pensioni, nel suo sistema, sono maggiori di quanto fossero quelle pubbliche del 50 - 100 %."

In Cile, a trent'anni dall'inizio della riforma, le pensioni hanno superato il 70 % rispetto al valore dell'ultima retribuzione percepita in attività di lavoro, previsto all'attuazione della riforma e le ripercussioni nell'economia generale del Paese hanno del miracoloso: nel 1975, con un reddito pro capite di 656 dollari, il Cile era al quinto posto nella graduatoria dell'America Meridionale.

Nel 2002, con un reddito pro capite di 4173 dollari, il Cile è saldamente alla testa del continente, dopo aver scavalcato Venezuela, Argentina, Uruguay e Brasile.

IL SISTEMA PREVIDENZIALE CILENO: UN MODELLO PER IL FUTURO.

Nel sistema pre riforma il limite d'età per il pensionamento era di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne. L'entità

dei contributi era pari a circa il 25% delle retribuzioni del personale in attività di lavoro.

La riforma lascia invariati i limiti d'età e cambia l'entità dei contributi.

Per essa, il datore di lavoro deposita mensilmente il 10% della retribuzione del proprio dipendente, che diventa proprietà del lavoratore ed è esente da qualsiasi imposta fiscale, in un conto a capitalizzazione individuale ad esso intestato.

Tale percentuale viene applicata solamente sui primi 25 mila dollari di stipendio annuale.

Il lavoratore può contribuire con un ulteriore 10 % addizionale del suo stipendio, anch'esso esente da imposte, depositato su un conto di risparmio volontario, se desidera andare in pensione anticipatamente, oppure ottenere una pensione di maggiore entità.

Lo stesso lavoratore sceglie un "Amministratore dei fondi di pensione" (AFP), che gestirà il suo conto a capitalizzazione individuale.

Tali "amministratori" sono società private, alcune appartenenti a fondi bancari od assicurativi, altre di proprietà dei lavoratori o legate ad associazioni industriali, altre ancora con partecipazione di finanziarie internazionali.

Attualmente ne esistono in Cile quindici. Tutti non possono esercitare nessun altro tipo di attività e sono sottoposti ad un controllo severo da parte del governo, perché garantiscano portafogli diversificati ed a basso rischio e per prevenire eventuali furti o truffe.

L'ente governativo altamente specializzato che effettua tali controlli è la Sovrintendenza delle A.F.P.

La legge stabilisce i limiti di composizione fra azioni, buoni ed altri strumenti trattati dai mercati dei singoli portafogli, senza, peraltro, porre alcun obbligo di investimento in buoni del tesoro governativi.

I lavoratori sono liberi di cambiare, a loro piacimento, l'AFP che gestisce il loro portafoglio, creando, di conseguenza, una libera concorrenza fra di essi.

AFP e fondi mutui che amministrano i conti dei lavoratori sono entità distinte, si da garantire il non coinvolgimento degli investimenti di proprietà dei lavoratori in eventuali fallimenti degli AFP.

Gli AFP inviano trimestralmente ai lavoratori iscritti un rendiconto sulle contribuzioni accreditate e sul rendimento del fondo. Rendimento che, come le contribuzioni, è esente da imposte fiscali.

Gli AFP, inoltre, sono provvisti di computer a disposizione dei lavoratori che consentono loro di calcolare in ogni momento l'esatto valore della pensione alla scadenza nella quale vogliono ritirarsi dal lavoro ovvero l'entità del deposito mensile al quale debbono assoggettarsi per ottenere il livello di pensione desiderato ad una determinata scadenza.

Come più sopra indicato, l'età legale per andare in pensione è restata invariata rispetto a quella fissata prima della riforma. Peraltro, ha assunto un significato diverso la parola "pensionamento".

Ciò in quanto i lavoratori, a seguito della riforma, possono continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento di tale età, senza, però, essere assoggettati ad alcuna ritenuta contributiva e pur percependo la pensione maturata.

Inoltre, quando il monte dei contributi versati è tale da garantire una pensione pari al 50 % dello stipendio medio degli ultimi

dieci anni lavorativi, sempre che tale pensione sia superiore alla pensione minima, il lavoratore può scegliere il prepensionamento.

Al lavoratore che ha versato almeno 20 anni di contributi è garantito un contributo da parte dello Stato tale da raggiungere una pensione minima decisamente superiore a quella assistenziale.

Infine, il sistema include una assicurazione sulla morte prematura e sull'invalidità per la quale il lavoratore deve versare un contributo aggiuntivo pari a circa il 2,9 % dello stipendio.

Al momento della pensione, il lavoratore ha due possibilità:

- può usare i risparmi accumulati sul suo conto per stipulare un vitalizio con una società di assicurazione privata che gli garantisce una rendita mensile costante per tutta la vita, sempre aggiornata con l'andamento inflazionistico,

- può, in alternativa, lasciare i suoi fondi sul conto a capitalizzazione individuale e fare prelievi periodici in maniera programmata. In ambedue i casi il pensionato può ritirare nel contempo tutta la cifra eccedente alle necessità dell'opzione. Nel caso non lo facesse, i soldi rimasti sul suo fondo diverranno parte della sua eredità.

Alla promulgazione della riforma, nel 1980, fu previsto un rendimento dei fondi pensionistici pari al 4 % che avrebbe consentito una pensione iniziale pari al 70 % dell'ultima retribuzione percepita in attività di lavoro.

Nei fatti, al termine del 2006, la rendita media reale dal 1981 è stata, fatta salva l'inflazione, del 12 % annuale, compresa in una oscillazione fra il -3 % ed il +30 %.

segue a pag. 8

Tutela negata ai vicedirigenti

Ufficio stampa Dirstat/Confedirstat

La vicedirigenza, istituzione che riguarda funzionari delle pubbliche amministrazioni, non trova tutela né presso il giudice ordinario né presso quello amministrativo, rifiutandone la competenza entrambi gli ordini giudiziari.

È di questi giorni il pronunciamento della Sez. IV del Consiglio di Stato che, con decisioni nn. 8928 e 8929 del 29.12.2009, ha definitivamente negletto la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla ritenuta illegittimità delle determinazioni ministeriali prodromiche al riconoscimento della qualifica di vicedirigente.

Le statuizioni lasciano non poco perplessi atteso che si era adito il giudice amministrativo non affinché incidesse sul rapporto di lavoro in essere tra i ricorrenti e le rispettive amministrazioni pubbliche datoriali bensì affinché dichiarasse la illegittimità - per omne di pretese miranti al diretto riconoscimento dello status di vicedirigente, i Giudici ordinari aditi hanno ritenuto trattarsi di materia di esclusiva pertinenza della Contrattazione collettiva come tale giurisdizionalmente non inficiabile.

A questo punto non può non rilevarsi che la questione assume un rilievo politico e non più giuridico.

Siamo innanzi ad un clamoroso ma non meno intollerabile vuoto di tutela: le migliaia di dipendenti pubblici che ambivano dopo lunghi anni al riconoscimento di un superiore livello funzionale si trovano nella impossibilità di vedersi riconosciuto quanto ad essi riconosciuto da una legge dello Stato.



segue da pag. 7

LA CRISI NEI SISTEMI PREVIDENZIALI NEL MONDO

Un problema particolare, anche per la sua onerosità, si è presentato dalla transizione fra vecchio sistema e sistema riformato per gli effetti pensionistici sul personale che aveva iniziato la sua attività lavorativa in epoca precedente alla riforma.

Ciò in quanto il vecchio sistema a ripartizione aveva "bruciato" ogni accantonamento contributivo a loro favore.

Il governo stabilì, per risolvere tale problematica, tre regole fondamentali:

- la garanzia ai pensionati in atto che le loro pensioni non sarebbero state toccate dalla riforma,

- la libertà di scelta per i lavoratori che avevano iniziato la loro attività prima della riforma fra il vecchio sistema ed il nuovo. A chi ha scelto il nuovo è stato corrisposto un buono di riconoscimento che garantisce un interesse annuo pari al 4 %, riscuotibile all'età del pensionamento, in modo tale che il lavoratore che ha scelto il sistema di capitalizzazione individuale non è costretto a cominciare da zero la maturazione della sua pensione,

- i lavoratori che iniziano la loro attività dopo la riforma fanno ingresso direttamente al nuovo sistema.

Gli oneri di transizione a carico dello Stato sono stati suddivisi nel tempo mediante l'emissione di buoni del tesoro con tassi d'interesse di mercato ed a lungo termine, con la privatizzazione di grandi imprese statali e con la riduzione delle eccessive spese del governo.

Gran parte dei buoni del tesoro è stata acquistata dagli AFP, come parte dei loro portafogli di investimento.

CONFRONTI CON LA SITUAZIONE PREVIDENZIALE IN ITALIA E PROSPETTIVE FUTURE.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione di bilancio del settore previdenziale è sicuramente assai meno allarmante di quella cilena alla fine anni '70.

Ciò, in un primo luogo, per la notevole differenza fra l'entità percentuale dei contributi nelle retribuzioni in attività di lavoro, pari al 24,5% (17,25% a carico del lavoratore + 7,25% a carico del datore di lavoro) nel Cile pre-riforma ed al 32,95% (8,9% a carico del lavoratore + 24,05% a carico del datore di lavoro) in Italia.

Da quanto emerge, poi, dalla relazione annuale del Presidente dell'INPS, Antonio Mastropasqua, il bilancio dell'esercizio finanziario dell'Ente del 2008 evidenzia un patrimonio netto di 43.526 milioni di euro, un risultato economico di esercizio di 11.068 milioni di euro ed un avanzo di gestione finanziaria di competenza di 11.275 milioni di euro, quale differenza fra 267.171 milioni di euro di entrate e 255.896 milioni di uscite.

Un bilancio di tutta tranquillità, se non si considerasse l'assenza assoluta di una riserva matematica necessaria alla copertura dei diritti dei lavoratori che sono tuttora in attività ma che hanno già versato un rilevante monte contributivo afferente la loro futura pensione.

Anche in mancanza di una analoga situazione relativa al secondo Ente previdenziale, l'INPDAP, che amministra le pensioni dei dipendenti dello Stato, si ha ragione di ritenere che anche esso si trovi nelle pressoché eguali condizioni.

Ciò in relazione delle seguenti considerazioni:

- il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e del Bilancio, con una nota sul conto annuale 2002 del pubblico impiego, informa che per tale anno il costo per le retribuzioni dei dipendenti pubblici è stato di 133.691.868.939 euro,

- nella considerazione che i contributi previdenziali fissati per legge ammontano complessivamente al 32,95 % delle retribuzioni, i versamenti contributivi per l'anno 2002 dovrebbero essere quantificati in 45.388.389.491 euro,

- l'INPDAP, nel suo rapporto annuale per il 2002, quantifica in 38.180 milioni di euro l'importo totale delle pensioni erogate nello stesso anno.

- ne consegue un avanzo attivo di gestione, senza tener conto del ristorno fiscale dovuto dai singoli percettori, pari a 7.208.389.491 euro.

Tali situazioni, anche nella considerazione dell'assoluta mancanza di riserve matematiche nei due Enti, non rendono meno imperativo il giudizio di José Piñera sulle gestioni previdenziali in regime di ripartizione.

La nostra situazione previdenziale, pur non essendo all'orlo del baratro, è assai preoccupante e tende ad aggravarsi di anno in anno,

I rimedi delle riforme che hanno soltanto trasformato il calcolo delle pensioni da retributivo a contributivo e penalizzato le pensioni in atto sono stati tutt'altro che risolutivi ed hanno solo aggravato il fenomeno che ci contraddistingue e che è ...

segue a pag. 11

segue da pag. 1

Lettera dell'avvocato Capunzo sulle vertenze relative alla vicedirigenza

Ne consegue che lo scrivente avvocato rimane a disposizione - per coloro che ritengono di proseguire l'azione sin qui intrapresa - per la predisposizione di ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 36 Legge n. 1034/71 avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti la sola giurisdizione. Ovviamente trattandosi di una nuova fase, si specifica sin d'ora che questa non può rientrare negli accordi economici iniziali.

Lo scrivente avvocato, ricorda, infine che ai sensi dell'art. 59 legge 18 giugno 2009 n. 69 è possibile riassumere la controversia innanzi il Giudice del Lavoro entro il termine decadenziale di mesi 3 dal passaggio in giudicato della decisione dichiarativa del difetto di giurisdizione. Coloro i quali decidessero di perseguire la strada da ultimo indicata, si potranno rivolgere ad altro legale.

Si avverte da ultimo di aver provveduto ad informare delle predette vicende processuali - a cagione delle fortissime perplessità in me ingenerate - la stampa nazionale affinché l'opinione pubblica prenda coscienza della profonda ingiustizia subita da una categoria del pubblico impiego (cfr. articolo pubblicato sul quotidiano il Messaggero in data odierna che si allega) avendo l'assoluta consapevolezza che sono prevalsi nella vicenda de qua profili politici e non giuridici. Cordialmente.

Napoli,

F.to

Prof. Avv. Raffaello Capunzo

Lettera della Confedirstat/Dirstat VVF**I DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO NON SONO PACCHI POSTALI (CHE PUR VANNO AFFRANCATI E TRATTATI CON CURA)**

Roma, 12 gennaio 2010 - Si ha notizia certa che di recente il Ministero dell'Interno ha movimentato circa 70 Dirigenti dei Vigili del Fuoco, senza tener conto delle esigenze familiari degli interessati e soprattutto senza corrispondere agli interessati stessi le provvidenze che in casi similari vengono corrisposte ai dirigenti pubblici di altri settori (Magistrati, Prefetti, Polizia, Forze Armate etc.).

Premesso che non possiamo essere contrari, in linea di principio, ad una corretta movimentazione del personale per ragioni di servizio, è raccapricciante una movimentazione effettuata al di fuori di regole precise e non accompagnata da veri e propri "ammortizzatori sociali" (che mitigano lo stato di disagio delle categorie interessate, con provvidenze almeno pari a quelle corrisposte ai settori similari) quali:

- indennità di missione e di prima sistemazione;
- trasporto masserizie (valutato ora in maniera non congrua con riferimento alle leggi di mercato);
- alloggio di servizio idoneo, dignitoso e pronto per esser occupato;
- brevi periodi di permesso per gli adempimenti connessi con il trasferimento di sede, specialmente per il personale coniugato e con prole.

L'attuale stato di cose - è intuibile - crea disagi gravissimi ad una categoria che dovrebbe, peraltro, svolgere i propri compiti a favore della collettività con la dovuta serenità di spirito.

Poiché finora l'autorità politica ed amministrativa (la prima forse non a piena conoscenza del problema) non ha dimostrato la sensibilità necessaria per venir incontro ai lavoratori succitati, che con proprio sacrificio hanno riscosso il plauso e l'apprezzamento incondizionato dei cittadini, la CONFEDIRSTAT e la DIRSTAT VVF chiedono una disposizione urgente per eliminare gli inconvenienti rappresentati.

Si proclama, quindi, sin d'ora che lo stato di agitazione, che sarà seguito - in mancanza di risposta - dalla proclamazione di uno sciopero della categoria.

UFFICIO STAMPA CONFEDIRSTAT/DIRSTAT VVF

Comunicato stampa dei Vigili del Fuoco

Al Ministro dell'Interno
On. Roberto Maroni

Ai Sottosegretari di Stato Sen.
Michelino Davico, On. Alfredo Mantovano, Sen. Nitto Francesco Palma

Ai colleghi dirigenti, vicedirigenti,
funzionari del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

Si riporta il testo della nota trasmessa ai colleghi dirigenti, vicedirigenti, funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Cari colleghi, la Dirstat - Vigili del Fuoco si sta adoperando, con impegno costante, per dare ai dirigenti, direttivi ed elevate professionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quei riconoscimenti giuridico - economici di pari dignità con altri settori; riconoscimenti che ancora non risultano acquisiti.

Per quanto attiene alla mobilità dei dirigenti, così come è attualmente organizzata, CONFEDIRSTAT e DIRSTAT VVF. manifestano perplessità, sostenendo che tali movimenti, oltre a creare forti disagi familiari, arrecano tensioni e demotivazioni tra i colleghi.

Inoltre, tali "spostamenti", incidono in modo rilevante sulle risorse economiche dei trasferiti, in quanto il trasferimento viene effettuato a totale carico del personale interessato, (costo zero per l'Amministrazione)

contrariamente a quanto avviene per altri settori e Corpi militari e civili dello Stato, dove è invece prevista anche un'indennità di trasferimento e di missione.

Si ravvisa pertanto, oggi più che mai, la necessità di un impegno congiunto di tutta la categoria dei dirigenti, vicedirigenti e funzionari dei VF, per costruire insieme, in maniera democratica e unitaria, il nuovo stato giuridico ed economico.

Tali regole dovranno riguardare anche le assegnazioni degli incarichi e le promozioni, (privilegiando l'anzianità di servizio), nonché i criteri da seguire per la mobilità territoriale.

Concludiamo chiedendoVi di inviare proposte e suggerimenti per le battaglie - difficili - che stiamo intraprendendo, o meglio, che abbiamo già intrapreso con il nostro cartello rivendicativo, sottoposto, direttamente dalla CONFEDIRSTAT e dalla DIRSTAT, all'attenzione del Ministro dell'Interno, On. Roberto MARONI e dei Sottosegretari di Stato, contenuti, peraltro, in una interrogazione parlamentare.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
NAZIONALE DIRSTAT/VVF
ING. ANTONIO BARONE

IL SEGRETARIO
GENERALE CONFEDIRSTAT
DIRSTAT
DR. ARCANGELO D'AMBROSIO



segue da pag. 6
L'ITALIA NELLA CONSIDERAZIONE DEL MONDO

A cominciare dagli articoli pubblicati dal quotidiano IL GIORNALE, nell'estate del 2000, dai libri "L'Italia dei privilegi" e "L'Italia degli sprechi" dell'on. Raffaele Costa, pubblicati dalla Mondadori nel 2002, dal libro "La casta" dei giornalisti Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, pubblicato dalla Rizzoli nel 2007, che ha registrato in due mesi ben dodici edizioni, dagli articoli pubblicati, sempre nel 2007 dal settimanale l'Espresso.

Una situazione, quella denunciata, che ha provocato pesanti ripercussioni nella nostra società, in particolare nelle sue fasce emotivamente più deboli, causando un sensibile aumento delle sintomi depressive e della resa di giovani di fronte alle difficoltà della vita.

Una situazione che dopo il boom economico dei primi tempi posteriori all'ultimo conflitto mondiale, ha visto l'Italia scendere progressivamente nei confronti degli altri Paesi emergenti che l'hanno superata nella graduatoria delle economie mondiali.

In questo quadro deludente, quale l'augurio che può farsi un cittadino onesto, un italiano tale nei suoi sentimenti più validi?

"Forza Italia", "L'Italia dei valori", "Il popolo della libertà", "Partito democratico" sono dizioni adottate da politici che ben altro

rappresentano. Sono diventati specchietti per le allodole.

Per trovare incentivi più validi, occorre riferirsi a tempi più lontani, quando Persone dai nobili intenti e che si sono espresse con operati altrettanto nobili hanno fatto l'Italia e l'hanno onorata con una vita ad Essa dedicata e con il loro valore.


Mi riferisco, per restare ai nostri tempi e per limitarmi a pochi esempi, ad Alcide De Gasperi ed a Salvo D'Acquisto.

Il primo non accumulò patrimoni personali, non ebbe il riconoscimento di essere nominato senatore a vita ma fu e resta il più grande ed il più onesto dei Presidenti del consiglio della nostra Repubblica, dalla sua nascita ad oggi.

Il secondo che fu il più grande dei Suoi eroi, laddove questo titolo venga riconosciuto, come una volta, a coloro che per la Patria hanno dato coscientemente la loro vita e non a coloro che tale sacrificio hanno dovuto accettare non per loro volontà.

Ebbene, ispirandosi a tali Uomini ed a tali valori gli Italiani debbono trovare la forza per risollevarsi dal fango.

E per raggiungere l'obiettivo di donare alla loro Patria una considerazione ed un rispetto internazionale ben diverso da quello denunciato dalle classifiche attuali sulla corruzione mondiale.



Buzzanca... SOS

Lettera aperta al Sig. Sindaco del Comune di Messina

Al Sig. Sindaco della mia città, con tutto il rispetto per il ruolo, peraltro, conquistato attraverso l'elettorato, mi permetto di porgere una riflessione: la strombazzata aspirazione a partecipare alla trasmissione "Porta a Porta" per gridare "tutta la verità" sul disastro, potrebbe, al contrario, adombrare l'ipotesi di un estremo tentativo mirato a contaminare, ulteriormente, quella verità che la natura ha vomitato con il fango, in sostanza, depistare il libero convincimento di una collettività della quale, Le ricordo, fanno parte soggetti qualificati, liberamente pensanti o che occupano degnamente posti di altissimo rilievo istituzionale, sia a livello locale che nazionale.

Sig. Sindaco, vorrei attenzionarLa su un punto focale dell'intera, drammatica vicenda: malgrado assillante pratica affabulatrice ad opera di commentatori, stampa e tv, o di esperti ad adiuvandum, abbia tentato di sovrapporsi alla istantanea quanto semplice lettura della catastrofe, in tanti ormai hanno capito che la sua genesi, solo occasionalmente, risiede nella forza dirompente della natura.

Rebus sic stantibus, vorrà ugualmente presentarsi al confronto oppure... "chi puote" vuole un agnello sacrificale?

Cordialmente da

Maria Giannetto
funzionario Amministrazione scolastica, referente di protezione civile nelle SCUOLE

AQUILA chiama MESSINA

Non catastrofismo, ma sano realismo

di **Maria Giannetto (*)**

Da parecchi anni (quindici), ho abbracciato, per motivi di servizio sostenuti anche da formazione culturale, la problematica della protezione civile.

L'esperienza maturata anche sul territorio, mi ha consentito di intercettare le carenze degli edifici scolastici, il degrado abitativo di vaste porzioni del nostro territorio urbano, riferibile non solo alle baracche centenarie ma anche a vasti complessi abitativi, ed ancor peggio, l'inesistenza di un efficiente piano di protezione civile.

Per la consistente popolazione interessata - circa 600 famiglie - mi viene in mente il complesso edilizio del Consorzio "La Casa Nostra" in località Tremonti - Giostra che, com'è noto, balzò agli onori della cronaca negli anni '90, a causa dei macroscopici vizi strutturali di costruzione, confermati da perizie altamente specialistiche.

Alcune di quelle abitazioni, anni orsono, furono demolite per l'intervento del Sig. Prefetto, pro-tempore. Poi il silenzio, anche istituzionale.

Solo per cronaca, riferiamo che per coprire i vizi di costruzione, fu inventata la frana che dette luogo a grossi finanziamenti nazionali e regionali... ma la frana fu clamorosamente smentita... mentre la verità sulla scandalosa vicenda e sui soggetti coinvolti, attende ancora di venire alla luce.

Al momento, profondamente scossi dalla vicenda della consorella aquilana, prendiamo atto della pericolosità di quelle case acquistate, per civile abitazione, dalle sfortunate famiglie ancora sopravvissute forse per l'intervento divino, senza dimenticare altre gravissime situazioni di degrado che abbisognano subito di un piano strategico di interventi.

MESSINA, bellissima ma sfortunata città, ad altissimo rischio sismico ed idrogeologico, invoca, a gran voce, sicurezza perché la natura non bussa mai irrompe, anche con furia.

(*) Referente provinciale di protezione civile per la scuola dell'USP di Messina

e-mail maragia.m@libero.it



segue da pag. 2
Ricerca, scuola e formazione professionale

Le aree depresse, e tra queste il sud, non devono necessariamente crescere all'ombra di un impossibile ed improbabile "sviluppo industriale" imposto dall'alto o importato. Mancano le condizioni culturali, economiche e politiche perché questo avvenga "tout court", specie al sud.

Il mezzogiorno

La grande anomalia propria del sistema Italia consiste che la disoccupazione risulta un fenomeno sociale presente soprattutto nel nostro mezzogiorno ove raggiunge punte elevate mentre in altre regioni è al di sotto della media europea.

Questa contraddizione adesso ma ancor più in prospettiva rischia di spaccare il Paese in modo irreversibile.

Lo sviluppo delle aree depresse e del sud in particolare, deve avvenire per crescita propria, seguendo un percorso di industrializzazione forse lungo, ma necessario, che sia compatibile con la cultura, le tendenze ed i bisogni delle zone interessate e non è detto che tutte le regioni, i comuni o le persone si orientino verso una industrializzazione fatta di industria manifatturiera, anzi è più probabile che il sud presenti bisogni variegati e che possa essere privilegiato lo sviluppo lungo la direttrice della piccola-piccolissima impresa, dimensione che da più respiro alla genialità e alla intelligenza di questi popoli, privilegiando, per esempio, il turismo e/o i servizi alla produzione.

Il sud, contrariamente a quanto si crede, ha visto negli ultimi anni nascere un numero significativo di nuove imprese; di contro la mortalità delle nello stesso periodo risulta elevato. Tale alta mortalità induce a fare una riflessione sul substrato culturale ed imprenditivo di questa gente.

Già negli anni passati approfonditi studi condotti dalla facoltà di economia

dell'università di Napoli avevano messo in evidenza che nel sud, e specificamente in Campania, lo spirito d'iniziativa è alto ma la cultura imprenditoriale è estremamente bassa. Le imprese non sopravvivono all'imprenditore che le ha generate, e spesso non sopravvivono all'idea imprenditoriale che le ha fatte nascere. Ciò non toglie che la capacità imprenditiva del sud è uguale a quella del centro ed a quella del nord. Alle imprese del sud spesso manca la conoscenza del mercato o meglio la capacità e la possibilità di accedere ad un mercato più vasto di quello locale, viste le condizioni di degrado nel quale si trova in questa parte del paese l'insieme dei servizi di comunicazione (telefoni, strade, ferrovie) necessari per operare.

Ciò vuol dire che il problema non è tanto il divario di capacità imprenditiva tra il nord ed il sud ma che il problema è, e rimane, oltre la cronica carenza di sistemi di comunicazione efficienti, la struttura del tessuto imprenditoriale locale, la cultura manageriale degli imprenditori e non ultimo la disponibilità concreta del mercato di riferimento.

Manca cioè un tessuto di culture manageriali locali che sia capace di gestire e sollecitare la soluzione dei problemi tipici del territorio.

Per favorire la formazione di imprese durature al sud bisognerà pensare a soluzioni che favoriscano la nascita di iniziative locali, per esempio, specializzate per tecnologia e che siano capaci di realizzare, quindi, produzioni in subfornitura per più clienti, assicurandogli un mercato di avvio attraverso la creazione di sistemi di comunicazione informatici che siano capaci di mettere in relazione queste con le imprese del nord, assorbendo i picchi di lavoro di queste ultime e favorendo in tal modo l'instaurarsi di condizioni di flessibilità produttiva per le imprese clienti.

Lo Stato dovrà, di contro, assumersi le proprie responsabilità assumendo comportamenti univoci e se necessario in contraddizione con le lobby di potere favorendo una

crescita liberista e non assistita dell'impresa nelle aree depresse, e specialmente del sud. Solo in tal modo potranno modificati comportamenti tipicamente statalisti tipici della classe dirigente locale.

Ed anche nel campo delle stesse strutture costituite per favorire nuova occupazione sarà necessario cambiare completamente approccio modificando sostanzialmente la filosofia delle strutture che attualmente lavorano alla formazione di imprenditorialità, remunerando cioè l'attività delle società assegnatarie della gestione di fondi agevolati per lo sviluppo di impresa con sistemi che tengano conto del risultato finale, per appunto la creazione di imprese, per esempio legando la remunerazione del servizio reso al volume dei fondi effettivamente erogati ed ai risultati che tali fondi producono in termini ritorno economico e stabilità nel tempo dell'impresa finanziata, e non sui fondi stanziati, ottenendo, in questo modo, la certezza del costo sociale dell'incentivazione e alla formazione di nuova impresa ed evitando la formazione di sistemi parassitari e spesso non sufficientemente attivi per incapacità nell'assunzione di responsabilità autonome.

Ma anche modificando la legislazione in modo da allargare la platea dei benefici a quei giovani che pur meritevoli o nati in aree depresse sono emigrati per fare esperienza e che potrebbero ritornare in queste aree divenendo poli di aggregazione esperti per gli aspiranti imprenditori più giovani.

Da quanto fin qui descritto risulta che aspettative di crescita dell'occupazione nella grande-media azienda sono limitate e che bisogna addestrare le nuove generazioni, e la gente in genere, a creare nuova impresa ed ad uscire dai confini del proprio territorio, proiettandole in Europa e nel mondo, e che il problema non è tanto creare occupazione ma, piuttosto, creare nelle zone depresse, e soprattutto nel sud, una cultura imprenditoriale, disinnescando nel breve termine la possibile deflagrazione sociale derivante dal diffuso malumore delle famiglie rimaste senza reddito certo.

Giudici contraddittori sulla vicedirigenza

di Raffaello Capunzo

Due recenti pronunce della Sez. IV del Consiglio di Stato (n. 8928 e 8929 del 29.12.2009) hanno evidenziato un vuoto di tutela giuridica che la classe politica è chiamata a colmare.

Migliaia di dipendenti pubblici (ministeriali e non) che ambivano dopo lunghi anni al riconoscimento di un superiore livello funzionale - certamente più aderente e consono alle mansioni quotidianamente svolte - oltre che alla professionalità medio tempore acquisita, si trovano nella impossibilità di vedersi attribuito quanto stabilito da una legge dello Stato!

Con la legge 145/2002 è stata istituita l'Area separata della vice dirigenza, ma non sono mai stati posti in essere gli atti prodromici per avviare la contrattazione con la quale dare attuazione alla legge.

Questa "omissione" ha prodotto conseguenze rilevanti sotto il profilo economico, dal momento che le amministrazioni pubbliche, anziché ricorrere all'utilizzo dei vice dirigenti, sono state, giocoforza, costrette a nominare nuovi dirigenti in caso di assenza o impedimento del titolare.

L'inerzia dello Stato è stata impugnata davanti alla magistratura con esiti a dir poco sconcertanti. Già perché, con le citate decisioni, è stata esclusa decisamente la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Il punto è che analoghi procedimenti pendenti davanti al Giudice Ordinario si sono conclusi con declaratorie di rigetto in quanto, i magistrati aditi hanno ritenuto trattarsi di materia di esclusiva pertinenza della Contrattazione collettiva, come tale giurisdizionalmente non inficiabile.

La domanda, come direbbe Lubrano, sorge spontanea: a chi devono rivolgersi i dipendenti pubblici le cui legittime aspettative sono state, di fatto, calpestate?

Chi scrive ritiene che le doglianze sottoposte al vaglio del G.A. hanno un plurimo fondamento giustificativo.

In primis il rilievo che si trattava di valutare la legittimità di atti c.d. di "macro-organizzazione", tali potendosi oggettivamente definire sia l'atto di indirizzo che il decreto ministeriale di equiparazione funzionale, la cui tutela spetta esclusivamente al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1023, primo comma, della Costituzione.

In secundis l'esistenza di un precedente ad hoc del G.A. in un omologo contenzioso (definito con sentenza n. 4266 del 2007, Sez. I, il TAR Lazio).

In terzo luogo il recentissimo pronunciamento (sentenza n. 488 del 25 maggio 2009) del Consiglio di giustizia siciliano.

La decisione - che aveva riformato la sentenza del TAR Catania - ha direttamente statuito l'obbligo delle Amministrazioni di emanare i provvedimenti autoritativi, nel frattempo, omessi rimandando al G. O. la delibazione della sola e consequenziale fondatezza «di eventuali pretese sostanziali degli appellanti, volte ad ottenere l'accertamento dello stato giuridico ed economico di vice dirigente».

In tal modo è stata confermata la cor-

rettezza del "modus operandi" di adire il G.A. per la sola valutazione della (il)legittimità degli atti amministrativi prodromici alla attuazione vera e propria della separata Area della Vicedirigenza.

Le due ultimissime decisioni del Consiglio di Stato smentiscono l'iter logico - giuridico che è stato fin qui seguito ed aprono il campo ad una serie di quesiti, ai quali è difficile trovare una risposta che abbia un minimo di buon senso.

La classe politica ha, dunque, il dovere di intervenire assicurando la concreta attuazione della legge 145/2002, unico modo per garantire il rispetto degli obiettivi di trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione.

*

Avvocato Cassazionista Ordinario di Diritto pubblico dell'Economia nell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli.

RASSEGNA STAMPA

VICEDIRIGENZA, INTERVENGA IL MINISTRO

da L'Unione Sarda

Pubblica amministrazione. Battaglia per applicare la legge

È prevista da una legge (la 145 del 2002) ma ancor oggi, a 8 anni di distanza, si combatte per ottenere il riconoscimento della qualifica giuridica di vicedirigente nella pubblica amministrazione.

«Siamo davanti a un clamoroso e intollerabile vuoto di tutela», denuncia in una lettera l'avvocato Raffaello Capunzo, professore associato all'Università Federico II di Napoli, rappresentante dei lavoratori pubblici in questa controversia.

I FATTI

La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: le migliaia di dipendenti, ministeriali e non, che ambivano dopo anni al riconoscimento di un superiore livello funzionale, «certamente più aderente e consono alle mansioni quotidianamente svolte oltre che alla professionalità medio tempore acquisita», si trovano nell'impossibilità di vedersi riconosciuto, stante l'inerzia delle competenti amministrazioni centrali, quanto ad essi riconosciuto da una legge dello Stato.

Né la giustizia amministrativa né il giudice ordinario sono riusciti a garantire alcuna tutela. «A questo punto - dice l'avvocato Capunzo - la questione assume un rilievo politico». In attesa che sia il ministro Renato Brunetta a risolvere il caso e a ridare una speranza ai molti funzionari pubblici rimasti delusi. Speranze affossate, in ultimo, dal Consiglio di Stato per quanti vedevano nel giudice amministrativo una possibile via di tutela per superare l'inerzia della pubblica amministrazione. Per vedersi riconosciuta la qualifica di vicedirigenti, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, bisogna ancora aspettare.



Riconoscimento qualifica di vicedirigente

da "Il Messaggero"

È di questi giorni il pronunciamento della Sez. IV del Consiglio di Stato che, con decisioni nn. 8928 e 8929 del 29.12.2009, ha definitivamente negletto la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla ritenuta illegittimità delle determinazioni ministeriali prodromiche al riconoscimento della qualifica di vicedirigente.

Le statuizioni in discorso lasciano non poco perplessi atteso che si era adito il G.A. non affinché incidesse sul rapporto di lavoro in essere tra i ricorrenti e le rispettive amministrazioni pubbliche datoriali (peraltro non vocate in ius) bensì affinché dichiarasse la illegittimità - per la loro evidente difformità al dettato normativo di cui alla legge n. 145/2002 (istitutiva dell'Area separata della vicedirigenza) - degli atti ministeriali propedeutici alla creazione di siffatte nuove figure funzionali.

Laddove per atti propedeutici si intende alludere (per i funzionari afferenti al Comparto Ministeri) alla direttiva ministeriale o atto di indirizzo di esclusiva pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei relativi Comitati di settore con la quale orientare l'ARAN nella consequenziale negoziazione con le Organizzazioni Sindacali di settore nonché al c.d. Decreto di equiparazione di competenza congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze oltre che del Ministero per la Riforme ed Innovazioni della P.A. per tutti coloro appartenenti a Comparti diversi.

Atto quest'ultimo necessitato affinché, attraverso una preliminare equiparazione funzionale con i c.d. ministeriali, tutti coloro dipendenti da P.A. diverse, avessero la possibilità consequenziale di ambire - se in possesso dei requisiti soggettivi come normati - di vedersi riconosciuta la qualifica di vicedirigenti. Peraltro si consideri ai presenti fini che i contenziosi sono stati istruiti a cagione di una repressibile condotta silente delle Amministrazioni centrali dello Stato che, a far data dall'entrata in vigore della legge 145/2002, nulla avevano disposto per la pratica attuazione di quanto vincolativamente ed obbligatoriamente disposto in ambito legislativo.

La circostanza che un siffatto spettro di doglianze venisse sottoposto al vaglio del G.A. aveva un plurimo fondamento

giustificativo. 1) In primis il rilievo che trattavasi di valutare la legittimità di atti c.d. di <>, tali potendosi oggettivamente definire sia l'atto di indirizzo che il decreto ministeriale di equiparazione funzionale.

Gli atti di 'macroorganizzazione' (nel caso che ci occupa di ben tre amministrazioni statali sovraordinate, aventi i tipici poteri di coordinamento, dall'esterno sui rapporti di lavoro) sono formalmente e sostanzialmente amministrativi e non sono assolutamente riconducibili alle manifestazioni del 'potere datoriale' (cfr. Consiglio di Stato, decisione Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3065 secondo cui: "le scelte di carattere organizzativo fondamentale, in quanto delineano un nuovo assetto organizzativo dell'apparato pubblico e si estrinsecano a monte del rapporto di impiego e perciò implicano l'esercizio di poteri non privatistici o negoziali, piuttosto l'esercizio di poteri pubblici").

Ciò in quanto trattasi di atti organizzatori interamente permeati da interessi pubblici, di fronte ai quali i ricorrenti possono vantare solo una posizione di interesse legittimo, la cui tutela spetta esclusivamente al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1023, primo comma, della Costituzione". 2)

In secundis l'esistenza di un precedente ad hoc del G.A. che in un omologo contenzioso (definito con sentenza n. 4266 del 2007, Sez. I, il TAR Lazio), nell'ordinare alle competenti Amministrazioni Centrali l'adozione dell'atto di indirizzo - sino a quel momento manchevole nonostante il decorso di un quinquennio dall'entrata in vigore della Legge n. 145/2002 - aveva correttamente affermato che il procedimento per istituire la separata Area della Vicedirigenza si articolava in un due fasi: - la prima (dal carattere autoritativo), finalizzata all'adozione della direttiva ministeriale (ancorché del decreto di equiparazione per i dipendenti pubblici non afferenti al Comparto Ministeri) per curare l'interesse pubblico (per il perseguimento della migliore utilizzazione delle risorse umane a disposizione); - la seconda (prettamente negoziale), caratterizzata dalla fase di contrattazione cui partecipa le organizzazioni sindacali e l'ARAN (ed in tale ambito rilevano rigorosamente le direttive ministeriali di cui all'atto di indirizzo). 3) In terzo luogo il recentissimo pronunciamento (cfr. sentenza n. 488 del 25 maggio 2009) del Consiglio di giustizia siciliano.

La decisione - che aveva riformato la sentenza del TAR Catania (che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso contro l'inerzia della Regione nell'emanazione degli atti necessari per l'istituzione della dell'area della vice-dirigenza) ha direttamente statuito l'obbligo delle Amministrazioni

di emanare i provvedimenti autoritativi nel frattempo omessi rimandando al G.O. la delibazione della sola e consequenziale fondatezza <>. In tal modo confermandosi la correttezza del modus operandi di adire il G.A. per la sola valutazione della (il)legittimità degli atti amministrativi prodromici alla attuazione vera e propria della separata Area della Vicedirigenza.

Peraltro se veramente la giurisdizione fosse da ascrivere in capo al G.O., l'attuazione della separata Area della Vicedirigenza come legislativamente prevista, risulterebbe lettera morta atteso che la quasi totalità dei contenziosi istruiti innanzi le competenti sezioni territoriali del Giudice del Lavoro si è conclusa con declaratorie di rigetto in quanto, a fronte di pretese miranti al diretto riconoscimento dello status di vicedirigente, i Giudici ordinari aditi hanno ritenuto trattarsi di materia di esclusiva pertinenza della Contrattazione collettiva come tale giurisdizionalmente non inficiabile.

Invero si tratta di un ordito argomentativo condiviso da chi scrive il quale, ben consapevole della impermeabilità della materia sottoposta alla Contrattazione Collettiva tout-court, alle decisioni giudiziali, aveva ritenuto di individuare - quale unico ed esclusivo alveo di tutela giurisdizionale (amministrativa) - quello relativo alla corretta implementazione della procedura funzionalizzata in prosieguo alla attuazione dell'Area separata della vicedirigenza.

Corretta implementazione che non poteva prescindere dall'adozione di un atto di indirizzo che risultasse il più conforme possibile ai diktat di cui alla legge n. 145/2002 nonché dall'adozione del decreto di equiparazione funzionale all'esito di un procedimento di formazione da tempo conclusosi con l'apposizione del relativo visto dal parte della competente Sez. III - Atti normativi del Consiglio di Stato. A questo punto non può non rilevarsi che la questione assume un rilievo politico e non più giuridico.

E che alla luce di quanto sinteticamente argomentato, allo stato siamo innanzi ad un clamoroso ma non meno intollerabile vuoto di tutela: le migliaia di dipendenti pubblici (ministeriali e non) che ambivano dopo lunghi anni al riconoscimento di un superiore livello funzionale (vicedirigente) certamente più aderente e consono alle mansioni quotidianamente svolte oltre che alla professionalità medio tempore acquisita si trovano nella impossibilità di vedersi riconosciuto - stante l'inerzia perdurante delle competenti Amministrazioni centrali - quanto ad essi riconosciuto da una legge dello Stato!